



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 155

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 ottobre 2023

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (pomeridiana) (*)

Plenaria (notturna) (*)

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 10

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria Pag. 11

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35) » 17

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 18

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) » 22

Plenaria » 22

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 155° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 ottobre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	177
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	178
<i>Plenaria</i>	»	178
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	206
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	211
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	228

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i>	230
--	-------------	-----

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i>	231
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	231

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	232
---------------------------	---	-----

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del-
l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Eu-
ropol, di controllo e vigilanza in materia di immigra-
zione:

<i>Plenaria</i>	»	243
---------------------------	---	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	245
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	246
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	»	246

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 248

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento.
Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 674-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 2 maggio 2023;

il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica;

la relazione AIR afferma che gli obiettivi del disegno di legge coincidono con gli obiettivi della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e che il provvedimento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del rapporto «*OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers*», redatto dall'OCSE a gennaio 2020 su impulso del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione del Libro Verde «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita»;

sui temi oggetto dell'intervento normativo è stata svolta nel 2022 una consultazione pubblica, di cui viene data evidenza nella relazione AIR, nell'ambito della quale sono stati acquisiti ventiquattro contributi da parte di associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali;

secondo quanto evidenziato nella relazione AIR, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 12-*bis* (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 147-*ter*.1. Il comma 3 di detto articolo, che disciplina l'assegnazione dei componenti del consiglio di amministrazione alle diverse liste nel caso in cui il consiglio uscente abbia presentato una propria lista, presenta alcune imprecisioni redazionali, che potrebbero determinare criticità in sede applicativa;

in primo luogo, le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12-*bis* stabiliscono, nell'eventualità che la lista del consiglio uscente risulti la più votata in assemblea, le modalità per l'assegnazione dei componenti del nuovo consiglio, rispettivamente, alla lista maggioritaria e a quelle minoritarie. Le due lettere condividono dunque la premessa, tanto che le prime parole di esse sono sostanzialmente identiche: sarebbe pertanto opportuno unificarle sotto un solo alinea, riportando la premessa (« se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea ») nell'alinea del comma 3 e facendo della lettera *c)*, che disciplina il caso in cui la lista del consiglio uscente sia l'unica presentata, un comma a sé stante;

in secondo luogo, la lettera *a)* dell'articolo 12-*bis* rinvia, per individuare quanti consiglieri spettino alla lista del consiglio uscente, a quanto stabilito dalla lettera *b)*. Sarebbe pertanto opportuno invertire le due lettere tra loro, al fine di rispecchiare il succedersi delle fasi elettorali nella norma che le disciplina;

da ultimo, la lettera *b)* dell'articolo 12-*bis* disciplina l'assegnazione dei componenti nel consiglio di amministrazione alle liste di minoranza che non siano espressione del consiglio uscente nel caso in cui le due liste di minoranza più votate non oltrepassino il 20 per cento del totale dei voti (numero 1) ovvero nel caso in cui lo oltrepassino (numero 2). Nello specifico, la lettera *b)*, numero 1), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate non superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, esse debbano ricevere un numero di posti in consiglio non inferiore al 20 per cento, ripartiti in proporzione al numero di voti da ciascuna riportati, mentre « i restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a)* »; manca tuttavia una previsione che indichi come si individuano i singoli eletti delle liste di minoranza, se cioè anche ad esse si applica la procedura recata dalla lettera *a)* per la lista maggioritaria o no. Inoltre, la lettera *b)*, numero 2), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, entrino in consiglio di amministrazione tutte le liste di minoranza che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti, proporzionalmente ai voti ricevuti e spartendosi, sempre propor-

zionalmente, i voti delle liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento; mancano, tuttavia, sia una previsione sull'individuazione dei singoli eletti di minoranza che entrano in consiglio, come al numero 1), sia la previsione di quanti seggi vadano alla lista maggioritaria proposta dal consiglio uscente;

l'articolo 13-*bis* (Disposizioni in materia di voto maggiorato), comma 1, lettera *b*), sostituisce l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di maggiorazione del voto, introducendo tre nuovi commi (2, 3 e 11) e riformulando gli altri al fine di tenere conto di quanto è stato introdotto. In particolare, il comma 8 del nuovo articolo riprende la formulazione del precedente comma 6, introducendo il diritto di recesso per i soci nel caso di applicazione della disciplina introdotta dal nuovo comma 2. Tuttavia, la nuova formulazione rimuove il riferimento alla «deliberazione» che introduce negli statuti le previsioni di cui ai commi 1 o 2; ciò non solo rende poco precisa la formulazione del comma 9, che parla ancora invece di «deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8», ma rende esercitabile il diritto di recesso, nel caso di maggiorazione del voto ai sensi del comma 2, in qualsiasi momento e non solo a seguito della deliberazione di modifica dello statuto;

l'articolo 16-*bis* (Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti), comma 1, al secondo periodo, che delinea la cornice di riferimento per l'esercizio della delega al Governo, prevede tra l'altro che ciò avvenga «nel rispetto dei principi costituzionali», con un rinvio di carattere generale alla Carta che, benché presente in alcune altre leggi di delegazione recenti (si veda ad esempio la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, all'articolo 1, comma 1), appare essere del tutto superfluo e persino inopportuno, dal momento che la legge non può prevedere l'esercizio di una delega legislativa in contrasto con i principi costituzionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in

una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del *MSCI Europe Index*; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a valutare le modifiche esposte in premessa.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 24 ottobre 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,40

*INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NAZIONALE PER IL
MICROCREDITO*

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria
91^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere contrario sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2, e non ostativo sui restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere elaborato dal relatore, senatore Sisler.

Poiché non vi sono interventi, pone quindi ai voti la proposta di parere, nella quale si propone una contrarietà sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere (pubblicata in allegato) risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) giudica anzitutto positivo che, sulle materie contenute nel disegno di legge in esame, il Governo abbia adottato una procedura ordinaria piuttosto che, come in altre occasioni, intervenire su materie penali attraverso la decretazione d'urgenza. Esprime inoltre un giudizio molto favorevole sulla decisione della Commissione di dare ampio spazio alle audizioni proprio per poter avere rappresentate tutte le posizioni su temi che la giustizia dibatte senza trovare soluzioni soddisfacenti da molto tempo. Il pregio del provvedimento è infatti quello di aver individuato alcune « malattie croniche » del diritto penale prendendole di petto e provando a dare una soluzione. È il caso della proposta di abolizione del reato di abuso di ufficio. Molte sono state le riforme di questa norma negli anni, ma mai particolarmente risolutive. Quella dell'abrogazione rappresenta, in sostanza, l'ultima spiaggia anche in considerazione delle distorsioni gravi e innegabili che, anche nell'ultima versione elaborata dal precedente Governo, questo reato ha comportato. Al riguardo cita un *dossier* elaborato dal deputato Costa che puntualmente richiama i danni del tutto ingiusti a cui sono stati esposti molti amministratori locali per l'utilizzo strumentale di questo reato così poco definito da prestarsi a qualunque interpretazione. Ritiene pertanto che quella dell'abrogazione rappresenti l'estrema soluzione che tuttavia vale la pena di sperimentare. Anche quello delle intercettazioni, come è stato dimostrato da ultimo nel caso del sindaco di Santa Marinella, comune della provincia di Roma, è un tema evidentemente non ancora sufficientemente affrontato e risolto. La vita privata di questo amministratore locale è stata inopinatamente diffusa sui giornali pur essendo lui la persona che aveva innescato il procedimento giudiziario, del quale non era la persona indagata. Condivide altresì la norma che disciplina in modo più garantista l'istituto della custodia cautelare che, nel nostro Paese, anziché essere un'eccezione come dovrebbe, rappresenta invece una norma utilizzata non sempre a proposito. Ritiene pertanto positivo che il Governo abbia individuato una soluzione anche a questo riguardo. Esprime infine l'auspicio che il testo, anche prendendo ausilio dalle numerose indicazioni venute dal ciclo delle audizioni, possa essere ulteriormente migliorato attraverso la prossima fase emendativa.

Il senatore BERRINO (*Fdi*) esprime a sua volta un giudizio molto positivo su un provvedimento che giudica del tutto equilibrato, equilibrio riconosciuto anche da parte di molti dei soggetti auditi. Giudica altresì ampiamente condivisibile la norma che abroga l'abuso di ufficio perché ciò non significa affatto non voler contrastare la corruzione, ma farlo attraverso tutti gli strumenti a disposizione della magistratura che deciderà la strada migliore da intraprendere per contrastare i reati all'interno della pubblica Amministrazione. Non va infatti dimenticato che molto spesso le denunce presentate in relazione a questo reato, soprattutto nei riguardi degli amministratori locali, ha finalità strumentali e di delegittimazione politica.

Il senatore SISLER (*FdI*), esprimendo a sua volta un giudizio molto favorevole sull'approfondimento operato dalla Commissione sui temi che il provvedimento intende affrontare, anche grazie all'ampio ciclo di audizioni, interviene soprattutto per mettere in luce la situazione, in relazione al reato di abuso di ufficio, in cui non solo i politici ma anche i funzionari dello Stato e delle amministrazioni territoriali si vengono a trovare quando vengono accusati di questo reato. La sua esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici lo rende particolarmente sensibile, dato l'altissimo numero di archiviazioni, al danno sociale di immagine non più recuperabile a cui i funzionari che operano in settori delicati dell'amministrazione subiscono spesso senza colpa. Oltre a ciò, a questi processi è peraltro connesso un rilevante danno patrimoniale ed economico anche per i costi delle spese di giustizia che non tutti si possono permettere per potersi difendere. Inoltre, l'alto numero di assoluzioni rappresentano un danno anche per le amministrazioni per cui questi funzionari lavorano, dal momento che l'archiviazione del reato implica una rifusione delle spese legali. Solitamente a tutto ciò è poi connessa la necessità di spostare questi soggetti ad altre funzioni perdendo così anche la loro competenza con un danno professionale sia per il soggetto sia per l'ente che non può utilizzare le competenze di cui necessita. Non si può infine sottacere il danno biologico che molte persone subiscono nella stragrande maggioranza dei casi in cui le accuse si rivelano infondate. Ritene che sul piano morale gli abusi siano condotte inaccettabili sempre e nei confronti di chiunque le ponga in essere. La sua critica all'abuso di ufficio, pertanto, non attiene alla valutazione di queste condotte sempre odiose. Peraltro, qualche dubbio andrebbe sollevato a riguardo anche ai casi di patteggiamento a cui anche persone innocenti spesso fanno ricorso per abbreviare la durezza della fase processuale a cui si trovano esposti. In ogni caso, il Governo ha dichiarato, ferma restando la norma abrogativa, la sua disponibilità a riesaminare il tema qualora la normativa europea procedesse in un senso diverso da quello intrapreso. Fa infine presente che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali e dei funzionari pubblici è tanto più grande quanto più le norme che essi sono chiamati ad applicare mancano di chiarezza.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), richiamandosi alle valutazioni favorevoli sul provvedimento già espresse dai membri del suo Gruppo, sottolinea come, soprattutto in relazione al reato di abuso di ufficio, sia necessario cambiare approccio rispetto a quando il reato fu introdotto nel codice penale. All'epoca, infatti, la norma aveva una finalità difensiva nei riguardi della pubblica Amministrazione. Oggi, invece, quello che si rende necessario è la tutela dei cittadini nei riguardi di una pubblica Amministrazione che dovrebbe fornire servizi in modo trasparente ed efficiente. L'ordinamento peraltro possiede molti strumenti, anche di carattere preventivo, affinché condotte criminose come quelle sottese al reato di abuso di ufficio non vengano poste in essere. Questo reato ha « la forma dell'acqua » e pertanto può essere denunciato per le ragioni più

disparate. È da sottolineare inoltre che nessuna novella ha risolto il problema di questa indeterminatezza e i numeri delle archiviazioni confermano esattamente tutti questi limiti. Le norme che bloccano l'azione amministrativa e la sua efficienza rappresentano un danno e l'abrogazione dell'abuso di ufficio non può rappresentare pertanto un tabù. Qualunque sia il lavoro emendativo che la Commissione vorrà fare sul testo auspica tuttavia che sia ben compresa la necessità di questo cambio di prospettiva.

Interviene quindi il senatore VERINI (*PD-IDP*) che sottolinea come dal Governo si sarebbe aspettato un lavoro molto più finalizzato a dare attuazione alle riforme della giustizia approvate nell'ultimo scorcio della passata legislatura, come ad esempio la digitalizzazione dei processi piuttosto che scegliere la strada più divisiva, ovvero quella indicata dal provvedimento in esame, che sembra voler riaprire una guerra trentennale tra la magistratura e la politica che si sperava finita. Dichiaro di condividere senz'altro l'obiettivo di recuperare un serio garantismo finalizzato per esempio a rendere un avviso di garanzia una forma di tutela piuttosto che uno stigma da « lettera scarlatta ». L'abolizione dell'abuso di ufficio rappresenta poi un *vulnus* dell'ordinamento innanzitutto perché non consentirà più di procedere alla punizione di una serie di condotte criminose, come hanno sottolineato molti degli esperti auditi dalla Commissione, ma anche perché esso rappresenta un reato spia di cui l'ordinamento non dovrebbe privarsi. Contrariamente da quanto affermato dal ministro della Giustizia, quella in esame non è, pertanto, una riforma epocale. Già il ministro della Giustizia precedente era intervenuto sulla materia rendendo molto più stringente la connotazione del reato. Ritiene inoltre che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali rappresenti spesso un alibi in quanto coloro che agiscono correttamente e in piena trasparenza non debbono temere giudicatorie. Anche il tema della decisione collegiale sulla custodia cautelare rischia di essere soltanto teorica in assenza di un organico della magistratura che possa dar concreta attuazione alla norma in questione. Esprime infine forti perplessità sia sulla norma riguardante le intercettazioni, ritenendo che sia fortemente dannoso restringerne il campo soprattutto per i reati spia che possono portare alla scoperta di reati più gravi, sia in relazione alla norma sulla inappellabilità anche in considerazione del principio di parità tra accusa e difesa che il nuovo codice di procedura penale postula.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 2 novembre alle ore 18.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono le senatrici ROSSOMANDO (*PD-IDP*) e LOPREIATO (*M5S*) per chiedere un tempo più ampio.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a sabato 4 novembre alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che in relazione alla richiesta pervenuta da più Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 466, in materia di diffamazione, già fissato alle ore 18 di mercoledì 25 ottobre, è posticipato a mercoledì 8 novembre alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 795**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo:

valutata la necessità di assicurare la piena tutela degli assistiti da parte delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo alle garanzie offerte dalla specifica professionalità degli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione, in ragione del loro impatto sulla fase processuale, esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 7.1 e 7.2;

esprime altresì parere contrario sull'emendamento 6.0.43, in materia di presentazione ed iscrizione di atti societari non notarili da parte dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in quanto necessita di un approfondimento ordinamentale e sistematico in relazione alle garanzie offerte dalla qualità di pubblico ufficiale della professione notarile;

il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 24 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza della Presidente
CRA XI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,10

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA DOMINO, DARIO FABBRI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 903, congiunto all'esame degli altri disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Il disegno di legge n. 903, presentato dal senatore Dreosto, si struttura in modo simile al disegno di legge n. 761 e quindi anche al testo unificato che era stato adottato dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale. L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi. L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali. L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità. Infine, l'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere se l'esame di questo disegno di legge avverrà in modo congiunto con gli altri disegni di legge e se la Commissione di merito abbia già adottato un testo unificato come nella precedente legislatura. Chiede inoltre di poter approfondire la materia, in particolare con riferimento alle misure di incentivazione e all'eventuale possibilità di condono e di surrettizia occupazione di suolo, e se siano già concluse le audizioni nella Commissione di merito.

Il relatore MATERA (*FdI*) ribadisce che il disegno di legge ricalca quello messo a punto nella scorsa legislatura, con alcune sostanziali modifiche, che si riserva quindi di approfondire e valutare, anche sulla scorta delle audizioni che sono in fase di svolgimento presso l'8^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che disciplina il monitoraggio sullo

stato del suolo, considerato come risorsa limitata e non rinnovabile, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea.

L'iniziativa in esame si propone quindi di colmare l'attuale carenza di conoscenze sui suoli, al fine di individuare azioni e misure opportune, nonché di aumentare la resilienza e garantire un uso sostenibile degli stessi, attraverso la definizione un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo di tutti gli Stati membri.

Nonostante le vigenti politiche nazionali e dell'UE, come ad esempio il *Green Deal* europeo, permangono significative lacune in tale ambito: la proposta integra, quindi, la legislazione ambientale vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica. L'obiettivo specifico, quindi, è arrestare il degrado del suolo e ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto vi è un'esigenza di garantire una migliore informazione sui suoli italiani, coerente con le caratteristiche nazionali, armonica nelle metodologie e accessibile per il supporto alle decisioni. Il Governo ne sottolinea quindi l'urgenza, in quanto tale azione già da molti anni è stata rimandata e colma un vuoto della legislazione ambientale.

Il Governo ritiene quindi che la proposta, basata sugli articoli 191 e 192 del TFUE, sulla politica dell'UE in materia ambientale, rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo e la proposta di direttiva non eccede quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo.

In sede di negoziato, la delegazione italiana avanzerà delle proposte di modifica relative al rafforzamento del coordinamento con altre normative e strategie comunitarie, al miglioramento della definizione di « servizi ecosistemici » e della relativa compensazione, nonché all'eventuale inserimento di criteri di premialità.

Sottolinea ancora che gli elementi di criticità nei negoziati potrebbero riguardare: le metodologie di monitoraggio, gli indicatori, le diversità delle normative nazionali sui siti contaminati e l'estensione geografica dei « distretti del suolo ».

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà, allegato ai Trattati europei, scadranno il 6 novembre prossimo. Oltre al Senato italiano, altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità, salvo il Senato olandese che ha espresso un parere motivato ritenendo non soddisfatti i criteri relativi al principio di sussidiarietà.

Secondo il Senato olandese, l'inquinamento del suolo è una questione locale, di competenza nazionale, anche se deriva in parte dall'in-

quinamento atmosferico e idrico derivante dai Paesi limitrofi, che peraltro è già oggetto di altra normativa europea. Il suolo può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico in termini di stoccaggio di carbonio, ma anche questo è già oggetto di altra normativa europea.

Infine, non è stato ancora avviato l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 24 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 12,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

indi del Vice Presidente
LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento.

Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turi-

stiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera b), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di « Disposizioni finanziarie », gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della do-

manda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, commi 4-ter e comma 4-quater, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-bis del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a va-

riazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-ter e comma 4-quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022;

in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio;

in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura – pari a 67 milioni di euro – rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha ri-

chiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata.

Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in". ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso « 6. », preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso « 7-bis. » della lettera *c*), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. – *Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della « mappa della Memoria » attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione «fondazioni lirico-sinfoniche» in «fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche», e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbli-

gatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in

tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale « Coordinatore dei servizi digitali » e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 – allo scopo di illustrare la procedura

di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 301 emendamenti, l'emendamento di coordinamento dei relatori e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti e sollecita i Gruppi, ai fini di una maggiore efficacia dei lavori, a evidenziare quelli cui attribuiscono maggiore rilevanza politica.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea in termini generali che il proprio Gruppo ha presentato numerose proposte di modifica al provvedimento, tra le quali segnala in particolare quelle volte alla tutela dei cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, su tematiche come energia, risparmio e sostegno del reddito, che sottopone all'attenzione del Governo.

Richiama poi anche altre proposte, più di natura tecnica, alcune anche condivise con altri Gruppi, sulle quali rinvia l'illustrazione in altro momento. Si riserva comunque di intervenire in maniera più specifica e dettagliata nel corso di una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il presidente MELCHIORRE, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che nelle sedute della corrente settimana l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà con la fase illustrativa volta a evidenziare le proposte di maggiore interesse. La votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre per conferire il mandato nel rispetto della calendarizzazione in Assemblea, come definita dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo altresì conto della programmazione dei lavori in sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per

oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (d-l n. 145/2023 – misure urgenti in materia economica e fiscale), potrà avvenire nella seduta di giovedì 26 ottobre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 899**

(al testo del decreto-legge)

G/899/1/6

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

Art. X1.**X1.1**

DE ROSA, MARTON, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2024".

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi

del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo. ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: « versamenti fiscali » aggiungere, in fine, le seguenti: « Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. »

Art. 1.

1.1

MAFFONI, MATERA

Alla rubrica sostituire le parole: « Termini in materia di » con le seguenti: « Differimento di termini in materia di ».

1.2

NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 30 aprile 2024 ».

1.3

NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « per le categorie aventi priorità per l'accesso al cre-

dito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

« *1-bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole: “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.”.

1-ter Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. »

1.4 (id.a 1.6)

DAMIANI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e il termine di “40.000” è sostituito con “30.000” »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con priorità », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente »;

b) dopo le parole « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le parole: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui ».

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma *1-bis*, decorre dal 1° gennaio 2024.

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e il termine di “40.000” è sostituito con “30.000” ».

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età », sono aggiunte le seguenti parole: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: « I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive ».

1-*ter*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, decorre dal 1° gennaio 2024.

1.6 (id. a 1.4)

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » aggiungere, in fine, le seguenti: « e le parole “40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro” »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.

1-*ter*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, decorre dal 1° gennaio 2024. »

1.7

CANTALAMESSA, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo le parole: « aventi priorità per l'accesso al credito » sono soppresse, e le parole: « 40.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro annui ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con priorità » sono sostituite dalla seguente: « esclusivamente », e dopo le parole: « trentasei anni di età » sono aggiunte le seguenti: « che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. ».

1.8

TUBETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “I soggetti finanziatori sono tenuti alla valutazione delle domande nel rispetto degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”. ».

1.9

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle varia-

zioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

1.10

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

1.11

TAJANI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento. »

1.0.1

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis***(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. »

1.0.2

MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)*

1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è prorogato a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di acquisto al prezzo massimo di cessione da parte dell'assegnatario dell'immobile.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche successivamente alla scadenza contrattuale. »

1.0.3

TAJANI, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. »

1.0.4

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". »

1.0.5

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere il seguente comma:

“1-ter. Fino al 30 giugno 2024, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in con-

cessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale”. ».

1.0.6

FAZZONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, assegnatario degli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in locazione in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991, alla scadenza del periodo di locazione dell'immobile assegnato, ha il diritto all'acquisto al prezzo massimo di cessione o in alternativa, alla scadenza dei contratti in essere, è prevista la proroga *ope legis* a tempo indeterminato degli stessi. Le medesime condizioni di riscatto o proroga contrattuale sono estese ai legittimi assegnatari, anche successivamente alla scadenza contrattuale. »

Art. 2.

2.1

MAFFONI, MATERA

Alla rubrica sostituire le parole: « Assegnazione agevolata ai soci » con le seguenti: « Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci ».

2.2

MAFFONI, MATERA

Sostituire l'articolo con il seguente: « All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “15 novembre 2023” ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato ».

2.0.1

ORSOMARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. All'articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “106, comma 3, ultimo periodo” sono soppresse;

b) dopo le parole: “1° gennaio 2024” è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.”. ».

Art. 3.**3.1 (id. a 3.2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

3.2 (id. a 3.1)

MARTON, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 ottobre 2023 » con le seguenti: « 30 novembre 2023 ».

3.3

NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Siciliana per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto ef-

fettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2023. »

3.4

ORSOMARSO, CASTELLI, TUBETTI, MAFFONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025". ».

3.5

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023". »

3.0.1

LOREFICE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 10-ter, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. »

3.0.2

LOREFICE, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.3

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023 e 2024” e le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al secondo periodo, le parole “50,8 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “56 milioni di euro per l’anno 2024”;

c) al quinto periodo, le parole “11,6 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “13 milioni di euro per l’anno 2024”. »

3.0.4

TUBETTI, BARCAIUOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Sull’intero territorio delle Regioni per le quali, a seguito di eventi calamitosi, è stato dichiarato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nel corso dell’anno 2023, i distaccamenti delle sedi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai quali, ai sensi della normativa vigente, è stato attribuito lo status di sedi

disagiate, mantengono tale status fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. ».

3.0.5

TERNULLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Tutti coloro che, trovandosi nelle condizione di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, non hanno attivato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, relativi a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono procedere alla loro regolarizzazione mediante il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi e ciò attraverso il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023. »

Art. 4.

4.1

MAFFONI, MATERA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva ».

4.0.1

BARBARA FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.”;

b) al comma 10:

1) le parole: “entro il 16 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”;

2) al secondo periodo, le parole: “entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026”;

3) al terzo periodo, le parole “a decorrere dal 17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° novembre 2024”;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”;

d) al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

4.0.2

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: “entro il 30 novembre 2023”, sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 settembre 2024”;

b) al comma 10:

1) le parole: “16 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2024”;

2) le parole: “16 dicembre 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2025”;

3) le parole: “16 dicembre 2025”, sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2026”;

4) le parole: “17 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”;

c) al comma 11, le parole: “17 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l’anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.3

TAJANI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 settembre 2024”;

b) al comma 10:

1) le parole: “16 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2024”;

2) le parole: “16 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2025”;

3) le parole: “16 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2026”;

4) le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”;

c) al comma 11, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

4.0.4

TUBETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 settembre 2024”;

b) al comma 10:

1) le parole: “16 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2024”;

2) le parole: “16 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2025”;

3) le parole: “16 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre 2026”;

4) le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”;

c) al comma 11, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2024”.».

4.0.5

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”)

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”.

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”».

Art. 5.

5.1

MAFFONI, MATERA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori ».

5.2

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 15 ottobre 2023 » con le seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-*bis* All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »

5.0.1

DELLA PORTA, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”. ».

Art. 06.

06.1

MISIANI, TAJANI, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023”;

b) le parole: “un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro”.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per l’anno 2024, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

Art. 6.

6.1

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI

Sopprimere l’articolo.

6.2

MAFFONI, MATERA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali ».

6.3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Gli obblighi informativi di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l’Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della

legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione. »

6.4

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si intende utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025. ».

6.5

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. »

6.6 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023. »

6.6

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »

6.7

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 18 comma 10-bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole: “31 marzo 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l’Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all’articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni”. ».

6.8

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Nell'anno 2023 e 2024 è prorogata la metodologia di applicazione prevista dal comma 20, dell'articolo 6, del DL 31 maggio 2010, n. 78, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di *governance* economica dell'UE considerando il parametro del rispetto del patto di stabilità interno previsto al terzo periodo del comma 20, come conseguito se la regione a statuto ordinario ha rispettato gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10. »

6.9 (id. a 6.10)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “nel secondo trimestre del 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel mese di luglio 2022” ».

6.10 (id. a 6.9)

ORSOMARSO, MAFFONI, CASTELLI, TUBETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *a*), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “nel secondo trimestre del 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel mese di luglio 2022” ».

6.11 (id. a 6.12)

RUSSO, SATTÀ, TUBETTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*.1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “e Lampedusa” sono sostituite dalle seguenti: “, di Lampedusa e d'Elba”.

1-*quater*. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

6.12 (id. a 6.11)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*.1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “e Lampedusa” sono sostituite dalle seguenti: “, di Lampedusa e d’Elba”.

1-*quater*. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

6.13

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. ».

6.14

DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2023” ».

6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”. »

6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

PIROVANO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 ottobre 2023”. »

6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)

TAJANI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 ottobre 2023”. »

6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”. »

6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 ottobre 2023”. ».

6.0.6 (id. a 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027”. »

6.0.7 (id. a 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027." »

6.0.8 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9)

PIROVANO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027" ».

6.0.9 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8)

TAJANI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo

di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027”. »

6.0.10 (id. a 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

PIROVANO, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. »

6.0.11 (id. a 6.0.10, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

LOTITO

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione

sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. »

6.0.12 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14)

TAJANI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. »

6.0.13 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione

sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. »

6.0.14 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. »

6.0.15 (id. a 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18)

LOTTITO

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse, le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti:

‘rendiconto 2024’ e le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-*quater*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’, le parole: ‘dall’esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall’esercizio 2025’ e le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’» »

6.0.16 (id. a 6.0.15, 6.0.17, 6.0.18)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

“1. All’articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse, le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘rendiconto 2024’ e le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-*quater*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-*quinqies*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’, le parole: ‘dall’esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall’esercizio 2025’ e le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il comma 6-*quinqies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’» »

6.0.17 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18)

TAJANI

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

“1. All’articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse, le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘rendiconto 2024’ e le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-*quater*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-*quinqies*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’, le parole: ‘dall’esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall’esercizio 2025’ e le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’» »

6.0.18 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

“1. All’articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*:

1) le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse;

2) le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘rendiconto 2024’;

3) le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-*quater*, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-*quinquies*:

1) le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

2) le parole: ‘dall’esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall’esercizio 2025’;

3) le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

‘Il comma 6-*quinqüies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’» »

6.0.19 (id. a 6.0.20, 6.0.21)

PIROVANO, GARAVAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (articolo 204 TUEL))

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l’abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera *e*), dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico”. »

6.0.20 (id. a 6.0.19, 6.0.21)

TAJANI

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l’abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera *e*), dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono so-

stituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico”. »

6.0.21 (id. a 6.0.19, 6.0.20)

LOTITO

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (articolo 204 TUEL))

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l’abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera *e*), dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico”. »

6.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l’abolizione del riferimento al progetto definitivo, all’articolo 204, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dello studio di fattibilità tecnico-economico”. »

6.0.23

OCCHIUTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Termini in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi)

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano agli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. »

6.0.24

NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". ».

6.0.25

MANCA, TAJANI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026" »

6.0.26

FAZZONE, LOTTITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116”.»

6.0.27 (id. a 6.0.28)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,”.»

6.0.28 (id. a 6.0.27)

TAJANI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle parole: “fino a concorrenza della

massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,». »

6.0.29

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)

1. All'articolo 1 comma 59 della legge 4 agosto 2017, n 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2026". »

6.0.30

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)

1. Al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 gennaio 2026". »

Art. 7.**7.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAFFONI, MATERA

Alla rubrica, dopo le parole: « Misure urgenti in materia di » inserire le seguenti: « anticipo dei termini per l'utilizzo del ».

7.3 (id. a 7.4, 7.5)

ORSOMARSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « legge 26 maggio 2023, n. 56, » aggiungere le seguenti: « anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ».

7.4 (id. a 7.3, 7.5)

TAJANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. « Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate

da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « legge 26 maggio 2023, n. 56, » inserire le seguenti: « anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ».

7.5 (id. a 7.3, 7.4)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « legge 26 maggio 2023, n. 56, » sono aggiunte le seguenti: « anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ».

7.6 (id. a 7.7)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

7.7 (id. a 7.6)

MAFFONI, ORSOMARSO

Ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

7.8 (id. a 7.9)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »;

b) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »;

d) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »;

7.9 (id. a 7.8)

TAJANI, LOSACCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »

b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »

c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »

d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 7 dicembre 2023 »

7.10 (id. a 7.11, 7.12, 7.13)

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 16 novembre 2023 » con le seguenti: « 30 novembre 2023 ».

7.11 (id. a 7.10, 7.12, 7.13)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: « 16 novembre » con le seguenti: « 30 novembre ».

7.12 (id. a 7.10, 7.11, 7.13)

TAJANI, MANCA

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « 16 novembre 2023 », ovunque ricorrono, con le seguenti: « 30 novembre 2023 ».

7.13 (id. a 7.10, 7.11, 7.12)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Ai commi 1 e 2, le parole: « 16 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

7.14

GELMETTI, PETRUCCI, ORSOMARSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2023.”. ».

7.15

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

7.16

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “e per i clienti domestici” sono sostituite dalle seguenti: “e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici”. »

7.17

BASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento

dell'indice nazionale (FOI) ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" ».

7.18

NICITA

Al comma 3, dopo le parole: « Toscana e Marche » aggiungere il seguente: « nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la Regione Siciliana nei mesi di luglio e agosto 2023. »

7.19

MISIANI, TAJANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

7.20 (id. a 7.21)

ORSOMARSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle imprese e

del *made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori. ».

7.21 (id. a 7.20)

MANCA, TAJANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori. »

7.22

NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "in unica soluzione", le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023" »

7.23

DE CARLO, NOCCO, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le

parole: “30 giugno 2023” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

7.24 (id. a 7.25)

LOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2024” ».

7.25 (id. a 7.24)

TUBETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2023.” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024.”. ».

7.26

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GARAVAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 settembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

3-ter. “All’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: ‘30 giugno 2023’ ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2023’” ».

7.27

DE CARLO, NOCCO, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

7.0.1

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

7.0.2

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “nello stesso anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. ».

7.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga dei regimi di maggior tutela per i clienti domestici del gas e dell'energia elettrica)

1. Al fine di preservare i clienti domestici dalle tensioni sui mercati internazionali dell'energia sono prorogati per l'anno 2024 i regimi di maggior tutela dei clienti domestici del gas e dell'energia elettrica. A tale scopo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 10 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 10 gennaio 2025”;

2) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

b) al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: “10 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 gennaio 2025”. »

7.0.4 (id. a 7.0.5, 7.0.6)

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. »

7.0.5 (id. a 7.0.4, 7.0.6)

LOTTITO, DAMIANI, ROSSO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. »

7.0.6 (id. a 7.0.4, 7.0.5)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. »

7.0.7 (id. a 7.0.8, 7.0.9)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”;

b) al comma 1057, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”. ».

7.0.8 (id. a 7.0.7, 7.0.9)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”; e

b) al comma 1057, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”. ».

7.0.9 (id. a 7.0.7, 7.0.8)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”;

b) al comma 1057, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”. ».

7.0.10

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. »

7.0.11

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. ».

7.0.12

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. »

7.0.13 (id. a 7.0.14, 7.0.15)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso. »

7.0.14 (id. a 7.0.13, 7.0.15)

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole: "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato. »

7.0.15 (id. a 7.0.13, 7.0.14)

TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “1° dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° febbraio 2024” e le parole: “2 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2024”;

b) il comma 2 è soppresso. ».

7.0.16 (id. a 7.0.39)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, inserire e seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: “Fermi restando i prezzi contrattuali.”;

3) al quinto periodo le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno 2024”;

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: “relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.”;

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: “Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.”;

b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: “30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori” con le seguenti: “30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori” e sostituire le parole: “31 dicembre 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: “Fermi restando i prezzi contrattuali,”;

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” con le seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”;

inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: “dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. »

7.0.39 (id. a 7.0.16)

ROSSO, LOTITO, DAMIANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, inserire e seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,";

3) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.";

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.";

b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti: "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,";

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. »

7.0.17 (id. a 7.0.18, 7.0.19)

LOTITO, DAMIANI, ROSSO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le pa-

role: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. »

7.0.18 (id. a 7.0.17, 7.0.19)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ».

7.0.19 (id. a 7.0.17, 7.0.18)

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. »

7.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

“271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-

bre 2021, n. 215, le parole: ‘entro il 31 ottobre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il 30 settembre 2024’;

271-bis. L’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

‘10. L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.’» »

7.0.21

MURELLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili)

1. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da “dal 2023” fino a “della direttiva (UE) 2018/2001,” sono sostituite dalle seguenti “dal 2026”. »

7.0.22

SATTA, TUBETTI, ORSOMARSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. Ai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW

che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, è concessa un'ulteriore proroga di 12 mesi alle deroghe già disposte ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

2. I termini di decorrenza delle deroghe di cui al comma 1 si applicano dal 1° ottobre 2023. »

7.0.23

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Proroga del termine in materia di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

7.0.24 (id. a 7.0.25, 7.0.27)

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” »

7.0.25 (id. a 7.0.24, 7.0.27)

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. »

7.0.26

NATURALE, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le pa-

role: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 settembre 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

7.0.27 (id. a 7.0.24, 7.0.25)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

1. All’articolo 2-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

2. All’articolo 8-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. »

7.0.29

NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: “imprese” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale” e le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 99, dopo le parole: “attrezzature varie” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,” ».

7.0.31

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni di sostegno alle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono individuare le vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico per le quali la posa in opera temporanea di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per le quali è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. »

7.0.32 (id. a 7.0.33)

DE PRIAMO, MENNUNI, GELMETTI, ORSOMARSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modificazione: le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” »;

7.0.33 (id. a 7.0.32)

NASTRI, MENNUNI, GELMETTI, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. »

7.0.34

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)*

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. »

7.0.30 (id. a 7.0.35, 7.0.36)

PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio

2024” e le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” ».

7.0.35 (id. a 7.0.30, 7.0.36)

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2024” e le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. »

7.0.36 (id. a 7.0.30, 7.0.35)

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2024” e le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. »

7.0.37 (id. a 7.0.38, 7.0.28)

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46 le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserire le seguenti: “relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

d) al comma 48 le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »

7.0.38 (id. a 7.0.37, 7.0.28)

FRANCESCHELLI, TAJANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46 le parole: “ nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserire le seguenti: “relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

d) al comma 48 le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »

7.0.28 (id. a 7.0.37, 7.0.38)

NATURALE, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Misure urgenti a favore del settore agricolo)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46, le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47, dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48, le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”.

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.40 (id. a 7.0.42, 7.0.43)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All’articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: “carburante nell’anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.”, sono sostituite dalle seguenti: “carburante nell’anno 2022 e nell’anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.”. Conseguentemente, all’articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: “per l’anno 2022” sono aggiunte le seguenti: “e 2023”.

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell’8 settembre 2022, n. 232. ».

7.0.41

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, *sostituire le parole:* “carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.”, *con le seguenti:* “carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.”. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: “per l'anno 2022”, inserire le seguenti: “e 2023”.

2. Con apposito decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

7.0.42 (id. a 7.0.40, 7.0.43)

BASSO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, *sostituire le parole:* “carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.”, *con le seguenti:* “carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.”. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: “per l'anno 2022”, inserire le seguenti: “e 2023”.

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. ».

7.0.43 (id. a 7.0.40, 7.0.42)

PAROLI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: “carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.”, con le seguenti: “carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.”. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: “per l'anno 2022”, inserire le seguenti: “e 2023”.

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. »

7.0.44

MURELLI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

“1-*quinquies*. Il versamento delle ritenute di cui al comma 1, intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, estingue il reato di cui al comma 1-*bis*.”. ».

7.0.45

BARBARA FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »

7.0.46

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***« Art. 7-bis.***(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia

accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »

Art. 8.

8.1

MAZZELLA, PIRRO, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « anno 2023 » inserire le seguenti: « e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».

8.2

GELMETTI, NOCCO, MELCHIORRE, ORSOMARSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500 le parole: “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.”. ».

8.0.1

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.2

LOREFICE, DAMANTE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole: "993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1.324.000 euro per l'anno 2023". »

8.0.3

DAMANTE, LOREFICE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di

situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. »

8.0.4

DAMANTE, LOREFICE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-*bis*.

(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. »

8.0.6

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “settantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novantadue mesi”

b) al comma 7, le parole: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

c) al comma 8, le parole: “Alla scadenza dei trentasei mesi,” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

8.0.7

NICITA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. »

8.0.8

PIRONDINI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e auto-sufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata ».

8.0.9 (id. a 8.0.10, 8.0.11)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. »

8.0.10 (id. a 8.0.9, 8.0.11)

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

8.0.11 (id. a 8.0.9, 8.0.10)

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. »

8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. »

8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024.”. »

8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)

PAROLI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. »

8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)

BASSO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. ».

8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI, CASTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. ».

8.0.16 (id. a 8.0.17, 8.0.18)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del predetto articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

8.0.17 (id. a 8.0.16, 8.0.18)

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, TUBETTI, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01,

recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

8.0.18 (id. a 8.0.16, 8.0.17)

TAJANI, MANCA

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Riapertura dei termini per l’accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all’incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell’articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell’utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall’utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall’articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

8.0.19

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI, CASTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. ».

8.0.20

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “e il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “e il 31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.21

TAJANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

8.0.22

PIROVANO, TOSATO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione sa-

lariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

8.0.23

PIROVANO, TOSATO, GARAVAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell’editoria)

1. All’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024” ».

8.0.24 [già 8.2 (testo 2)]

GELMETTI, NOCCO, MELCHIORRE, ORSOMARSO

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)

“1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole: ‘limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,’ sono sostituite dalle seguenti: ‘limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024’,”.

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l’anno 2004, 18,5 milioni di euro per l’anno 2025, 18,4 milioni di euro per l’anno

2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si prevede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

Art. 9.

9.1

MAFFONI, MATERA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco ».

9.2 (id. a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

TESTOR, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

9.3 (id. a 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

ZAMPA, TAJANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". »

9.4 (id. a 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7)

TURCO, PIRRO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". »

9.5 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)

BARCAIUOLO, LISEI, MARCHESCHI, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

9.6 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7)

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

9.7 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

9.8

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale e i criteri di riparto a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari almeno allo 0,5 per cento delle predette risorse. »

9.9 (id. a 9.10)

SABRINA LICHERI, ETTORE ANTONIO LICHERI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 15 dicembre 2023”. ».

9.10 (id. a 9.9)

MELONI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 15 dicembre 2023” ».

9.11

LOTTITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 19, le parole: “30 novembre 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024” ».

9.12

LOTTITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all’articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: “ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria”.

1-*quinquies*. All’articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: “3-*quater*. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora

rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-*novies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario *ex* articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007.”. »

9.0.1

MURELLI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.” ».

9.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta

autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

9.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi-Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ».

9.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,

n. 156, le parole “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025” ».

9.0.5 (id. a 9.0.6)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024” ».

9.0.6 (id. a 9.0.5)

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024”. »

9.0.7 (id. a 9.0.8)

MINASI, BERGESIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli

interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.” ».

9.0.8 (id. a 9.0.7)

DAMIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.” ».

9.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole: “al 31 dicembre 2023” con: “al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 6-ter, sostituire le parole: “al 31 dicembre 2023” con: “al 31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

9.0.10

GARAVAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All’articolo 1, lettera q), capoverso “Art. 16-ter”, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: “30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

b) alla lettera c-bis), le parole: “1° luglio 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2030”. »

9.0.11

ZAMBITO

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell’articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di

presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni ».

9.0.12

SALVITTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici AIFA)

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco è prorogato al 31 dicembre 2024 ».

9.0.13

LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024. »

9.0.14

MURELLI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

“1-ter.1. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sono adottate le necessarie

norme regolamentari per assicurare la convocazione e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell’Agenzia Italiana del Farmaco”;

2) al comma 1-*sexies*, dopo la parola: “1-*ter*” è aggiunta la seguente: “1-*ter.1*”. ».

Art. 10.

10.1

MAFFONI, MATERA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico ».

10.2

LOTITO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All’articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e le parole: “sentiti i ministri competenti” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione”;

b) al comma 3, le parole: “Con il medesimo decreto di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,” ».

10.3

MAFFONI, MATERA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « primo periodo » con le seguenti: « terzo periodo ».

10.4

TAJANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023” ».

10.5

BUCALO, MAFFONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

“1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.”. ».

10.6

BARBARA FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-*bis.1*, è sostituito con il seguente:

“4-*bis.1*. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al pre-

sente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

10.7

BARBARA FLORIDIA, TURCO, CROATTI

Aggiungere, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025," ».

10.8

BUCALO, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 novembre 2023. Decorso il termine del 30 novembre 2023, le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023 ».

10.0.1 (id. a 10.0.2, 10.0.4)

TAJANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) le parole: “alla data del 31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”. »

10.0.2 (id. a 10.0.1,10.0.4)

BARBARA FLORIDIA, TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”;

b) al secondo periodo, le parole: “alla data del 31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 ottobre 2025”. »

10.0.3

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fino al 31 dicembre 2021”, sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) le parole: “alla data del 31 ottobre 2021”; sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre 2025”.

2 Agli oneri derivanti dal presente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.0.4 (id. a 10.0.1, 10.0.2)

MAFFONI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis

(Proroga dei termini per l’accesso al Fondo per l’indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti)

1. Alla legge n. 145 del 2018, all’articolo 1 comma 594 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) le parole: “alla data del 31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025” ».

10.0.5

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga del credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all’articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l’anno 2024, secondo le

disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220. ».

10.0.6 (id. a 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9)

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". »

10.0.7 (id. a 10.0.6, 10.0.8, 10.0.9)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

10.0.8 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.9)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,

n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024” ».

10.0.9 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8)

ORSOMARSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”. ».

10.0.10

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga del termine per l’operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l’operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all’articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

10.0.11

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: “undici anni”, sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni” ».

10.0.12

MARCHESCHI, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. »

10.0.13

MARCHESCHI, SPERANZON, MAFFONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre”. ».

10.0.14

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

1. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 11.**11.0.1**

DE ROSA, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021, 2023 e 2024". »

11.0.2

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)*

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sono differite al 2025.

2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024. »

11.0.3

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Disposizioni a favore del personale dell'editoria)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carata stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, nell'ambito delle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, limitatamente agli 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 81, numero 416, possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'in-

validità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015. »

Art. 12.

12.1

MAFFONI, MATERA

Al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » inserire le seguenti: « in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari, ».

12.0.1 (id. a 12.0.2)

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. »

12.0.2 (id. a 12.0.1)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)*

1. In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. »

12.0.3

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***« Art. 12-bis.***(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PPAA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 10-ter, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

12.0.4

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Proroga dei termini per il rinnovo degli organi degli enti regolamentati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153)*

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legisla-

tivo 17 maggio 1999, 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera I) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi ».

Art. 13.

13.1

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 13-bis.

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

Conseguentemente:

a) *al comma 850, le parole: “200.000 euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”;*

b) *al comma 851, le parole: “2 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”.*

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2 milioni per il 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.0.1

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)

1. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario na-

zionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

13.0.2 (id. a 13.0.3)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

13.0.3 (id. a 13.0.2)

BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

13.0.4

MINASI, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di limitazioni della circolazione stradale)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stra-

dale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5” è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni di cui che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. »

Art. 14.

14.1

MANCINI, ZAFFINI, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Conseguentemente, al fine di rafforzare l’efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, l’incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, all’articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all’articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All’individuazione e all’organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all’articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

14.2

ORSOMARSO, MAFFONI, CASTELLI, TUBETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2023 per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

14.0.1

RASTRELLI, ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI, CASTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno))

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

14.0.2

STEFANI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole: "Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge" ».

14.0.3

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

“*f-bis*) esprime il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.” »

Art. 15.**15.1**

LOSACCO, TAJANI

*Sopprimere l'articolo***15.2**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, sostituire le parole da: « è prorogato » fino a: « n. 347 del 2003 » con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003. »*

15.3

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, al termine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali”. ».

15.4

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”;

b) al comma 3, dopo le parole: “anno 2023” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e 46,1 milioni di euro per l’anno 2024”;

c) al comma 4, dopo le parole: “anno 2023” sono inserite le seguenti: “e a 46,1 milioni di euro per l’anno 2024” ».

15.5

SABRINA LICHERI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-bis. All’articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, è sostituito dal seguente:

“11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2024 e di 150 milioni di euro per l’anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

15.0.1

MARTELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2024”;

b) al comma 2 le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025” »

15.0.2

TAJANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga di termini in materia di mediazione)

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b-bis*) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024.” »

15.0.3

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'acquisizione del numero

di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.”. ».

15.0.4

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione”;

b) al comma 2, le parole: “entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione” ».

15.0.5

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: “entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione”, sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 31 dicembre 2024”. ».

15.0.6

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 le parole: “per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i venditori registrati sulla piattaforma”. ».

15.0.7

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dalla data indicata dall'Articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”. ».

15.0.8

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione.”. ».

15.0.9

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11,” sono inserite le seguenti: “determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”. ».

15.0.10

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: “31 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2025”. ».

15.0.11

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consu-

matori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è abrogato. ».

15.0.12

LOREFICE, BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico

meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata." »

15.0.13

POTENTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga in materia di termini di lavoro portuale)

1. La disposizione di cui all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

2. Dall'attuazione della presente disposizione/articolo/comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica/per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione/articolo/comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

15.0.14

MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)

1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. »

15.0.15

TESTOR, PIROVANO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Proroga termini per l'adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

15.0.16

RUSSO, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Polo ospedaliero della città di Siracusa)*

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

3. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. »

15.0.17

SABRINA LICHERI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

15.0.18

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di Camere di commercio)*

1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali

di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per due volte”.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.”

3. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

15.0.19 (id. a 15.0.20)

ORSOMARSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: “esercizio 2020” sono sostituite da: “esercizi 2020, 2021 e 2022” ».

15.0.20 (id. a 15.0.19)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: “esercizio 2020” sono sostituite da “esercizi 2020, 2021 e 2022”. »

15.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-bis:

a) le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”;

b) le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

2) al comma 10-ter, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” ».

15.0.22

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. ».

15.0.23 (id. a 15.0.24, 15.0.25)

MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole: “Entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro ventiquattro mesi”. »

15.0.24 (id. a 15.0.23, 15.0.25)

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga del termine per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole: “Entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro ventiquattro mesi” ».

15.0.25 (id. a 15.0.23, 15.0.24)

LOTITO, DAMIANI, ROSSO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

15.0.26

LOTITO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

15.0.27

MISIANI, TAJANI, MARTELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato. »

15.0.28

ORSOMARSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole: “al 31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 6-ter, le parole: “al 31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.29

DAMIANI

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga di termini in materia di contratti pubblici)

1. All’articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “106, comma 3, ultimo periodo” sono eliminate;

b) dopo le parole: “1° gennaio 2024” aggiungere il seguente periodo: “Le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025”. »

15.0.30

MAFFONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Differimento dell’obbligo di partita IVA per le associazioni che svolgono attività esclusivamente verso propri associati)

1. All’articolo 1, secondo periodo, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “a decorrere dal 1° luglio 2024” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”. ».

15.0.31

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: “al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” »

15.0.32

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023. »

15.0.33

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 10-ter, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

Art. 16.**16.0.1**

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. ».

16.0.2

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al terzo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

16.0.3

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,

n. 156, le parole: “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025”. ».

16.0.4

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso i Comuni terremotati)

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

16.0.5

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali)

1. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022, 2023 e 2024”. ».

16.0.6

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Agevolazioni, anche di natura tariffaria relativamente alle bollette dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. ».

16.0.7

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'esenzione in favore delle utenze dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas localizzate in aree terremotate)

1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. ».

16.0.8

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali e i comuni di aree terremotate)

1. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

16.0.9

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Interventi a favore di famiglie e imprese)

1. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

16.0.10

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni terremotati)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022, 2023 e 2024” e le parole: “, al quinto anno e al sesto anno” sono sostituite dalle seguenti: “, al quinto, al sesto e al settimo anno”. ».

16.0.11

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-

cembre 2021, n. 233, le parole: “le disposizioni previste dall’articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni previste dall’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55”. ».

16.0.12

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta)

1. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

Coord. 1

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, le seguenti modificazioni.

All’articolo 3:

al comma 2, le parole: « somme che, nelle more, siano state versate » sono sostituite dalle seguenti: « somme che siano state già versate ».

All’articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: « ovunque ricorrano » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque ricorrono ».

All’articolo 7:

al comma 3, le parole: « al fine di attribuire misure » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di concedere misure », le parole: « le regioni Emilia, Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Emilia-Romagna, Toscana » e le parole: « riassegnazione in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione alla spesa ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le parole: « nella corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso »;

al comma 2, dopo le parole: « 36 milioni » è inserita la seguente: « di ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « 16 dicembre 2022, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2022, n. 204, ».

All'articolo 15:

alla rubrica, dopo la parola: « Proroga » è inserita la seguente: « di ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 24 ottobre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Sgarbi.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale per l'analisi e le politiche pubbliche (INAPP), primo ricercatore, responsabile della struttura sistemi formativi, dottor Emanuele Crispolti.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor CRISPOLTI, primo ricercatore e responsabile della struttura sistemi formativi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), il quale svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

La PRESIDENTE, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare per richieste di chiarimento, ringrazia il dottor Crispolti per il contributo offerto e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,25.

AFFARI ASSEGNATI

Valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma (n. 187)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 10)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che sull'affare assegnato in titolo l'Ufficio di Presidenza ha audito il profes-

sor Vattani, in qualità di presidente del Comitato scientifico del progetto « Roma. Distretto contemporaneo », illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). L'atto di indirizzo è diretto ad impegnare il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso un'interlocuzione con la regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il richiamato progetto volto a valorizzare il cosiddetto distretto del contemporaneo.

Il sottosegretario SGARBI esprime un orientamento favorevole rispetto allo schema di risoluzione, che si fa carico dell'esigenza, condivisa anche da Roma capitale, di valorizzare le testimonianze dell'arte contemporanea di Roma. Ciò premesso, esprime riserve in ordine alla denominazione del progetto, circoscritto al solo settore contemporaneo, tenuto conto che l'area urbana interessata presenta invece significativi legami con l'architettura degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Tali considerazioni indurrebbero, a suo avviso, a prediligere una diversa denominazione del richiamato progetto, in cui siano valorizzati i termini moderno e contemporaneo.

Rileva infine che l'iniziativa, pur meritoria, deve necessariamente tenere conto della difficoltà di intercettare rilevanti flussi turistici interessati all'architettura moderna e contemporanea, tenuto conto che vi sono città (si pensi a New York e Parigi) che presentano un patrimonio di maggiore interesse sotto tale profilo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) propone una riformulazione dell'atto di indirizzo illustrato dal presidente relatore. Nello specifico, chiede che l'ultimo capoverso delle premesse sia modificato al fine di precisare che l'offerta culturale della Capitale ad oggi è « conosciuta per » le testimonianze dell'antica Roma, e non che la stessa sia esclusivamente « rivolta alle » medesime testimonianze. Ciò al fine di tener conto delle molteplici iniziative assunte nel tempo, al fine di valorizzare anche l'offerta culturale contemporanea nella città di Roma.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ultimo capoverso della proposta di risoluzione nel senso indicato dalla senatrice D'Elia e il dispositivo, onde tener conto delle considerazioni del Sottosegretario.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole allo schema di risoluzione, sottolinea il rilievo della valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma e richiama, in proposito, l'intervento svolto dal professor Vattani nel corso della sua audizione. Ritiene, al riguardo, che sia importante riconoscere le molteplici dinamiche storiche e artistiche della città di Roma e assumere iniziative per la loro promozione. Nello specifico, reputa che l'elemento qualificante del pro-

getto, di cui giudica importante mantenere la denominazione « Roma. Distretto contemporaneo », sia la finalità di qualificare l'area affinché divenga, anche in una visione prospettica, un polo urbano dell'arte contemporanea competitivo con le principali realtà internazionali.

Preso atto che non vi sono altri senatori iscritti in dichiarazione di voto, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dato riscontro da una richiesta di precisazione del senatore CRISANTI (*PD-IDP*) in ordine all'estensione dell'area urbana interessata all'affare assegnato in esame, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), nel testo riformulato, che la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(840) MARTI. – *Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra l'emendamento 1.2, pubblicato in allegato, il cui contenuto, condiviso con il Governo, è finalizzato a superare alcune criticità relative alla copertura degli oneri del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che sul disegno di legge si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Non si può, pertanto, procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(562) MARTI e altri. – *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo del relatore alle ore 12 di venerdì 20 ottobre e che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte infine che, non essendo ancora giunti i pareri delle Commissioni consultate, non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 23 ottobre.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica, altresì, che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra 8 emendamenti, pubblicati in allegato, segnalando che essi rivestono un rilievo prettamente formale.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che, non essendo ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non si può procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine di oggi, non sono stati presentanti né ordini del giorno né emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 912 (Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Tenuto conto del ristretto termine per l'espressione del parere (otto giorni dall'assegnazione), propone che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione nelle ulteriori sedute convocate nella corrente settimana.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame del disegno di legge n. 912.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 187

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l’area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni all’interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l’Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l’asse di Via Guido Reni è sorto l’Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell’audizione dell’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto « Roma. Distretto Contemporaneo » svolta dinanzi all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale:

è emersa l’esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione « Distretto del Contemporaneo » al fine di riconoscere vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, della creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente rivolta alle testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi;

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto « Roma. Distretto Contemporaneo ».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 187
(Doc. XXIV, N. 10)**

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l’area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni all’interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l’Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l’asse di Via Guido Reni è sorto l’Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell’audizione dell’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto « Roma. Distretto Contemporaneo » svolta dinanzi all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale:

è emersa l’esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione « Distretto del Contemporaneo » al fine di riconoscere vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, della creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente conosciuta per le testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi;

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto richiamato in premessa, che mira a valorizzare il patrimonio architettonico e artistico moderno e contemporaneo presente nell'area urbana del Flaminio, del Foro italico e della Farnesina.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 840

Art. 1.

1.2

Il Relatore

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 562 NT

Art. 1.

1.1

VERSACE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e manutenzione, nonché per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità ».

1.2

COSENZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Lungo i cammini di cui alla presente legge è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici ».

Art. 2.

2.1

SIRONI, ALOISIO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:
« , e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale ».*

2.2

CROATTI, ALOISIO

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:

« I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono ».

2.3

CROATTI, ALOISIO

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale ».

2.4

CROATTI, ALOISIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« *2-bis*. Ai fini dell'inserimento nella “banca dati” di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;

c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;

d) disponibilità di accoglienza a basso costo o “a donativo”: il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o “a donativo” in almeno il 50 per cento delle tappe;

e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;

f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai “contenuti” del cammino ».

2.5

CROATTI, ALOISIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

- a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;
- b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei requisiti;
- c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo ».

Art. 3.**3.1**

ALOISIO

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

« , anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione ».

3.2

SIRONI, ALOISIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della *carbon footprint* ».

3.3

ALOISIO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione euro-

pea, incontri periodici vòlti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale ».

3.4

ALOISIO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

« La cabina di regia, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica Certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone), è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dalle Camere, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce ».

3.5

SIRONI, ALOISIO

Al comma 3, dopo le parole: « Ministero della cultura, » inserire le seguenti: « due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ».

3.6

OCCHIUTO

Al comma 3, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri, » inserire le seguenti: « un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, ».

Art. 4.

4.1

MARTI

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: « sentito il Ministro della cultura » fino a: « disabilità » con le seguenti: « sentiti il Ministro

della cultura e il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

4.2

SIRONI, ALOISIO

Al comma 3, dopo le parole: « culturale e turistico, » inserire le seguenti: « rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute, ».

4.3

SIRONI, ALOISIO

Al comma 4, sostituire le parole: « , nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative » con le seguenti: « e ha la facoltà di elaborare proposte normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia ».

4.4

CROATTI, ALOISIO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

« , anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;
 - b) promozione e comunicazione;
 - c) innovazione e sviluppo sostenibile;
 - d) valore culturale e paesaggistico ».
-

Art. 5.**5.1**

CROATTI, ALOISIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nell’ambito del programma, anche al fine di valutare l’impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l’impatto economico del cammino sul territorio ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 762

Art. 2.

2.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

2.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

ROMEO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Sono esclusi dalla presente normativa e sono quindi di libera circolazione i beni librari a stampa, di valore inferiore ad euro 1.000, che siano presenti in almeno due esemplari nelle biblioteche nazionali e che

non abbiano annotazioni manoscritte dell'autore o segni identificati di appartenenza". ».

2.5

CRISANTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2024, la soglia di cinquanta anni di cui al primo periodo è incrementata di tre anni per ciascun anno, fino al raggiungimento della soglia di settanta anni" ».

2.6

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 3 », sopprimere i periodi terzo e quarto.

2.7

CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 3. », apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo la parola: « presentazione », aggiungere la seguente: « telematica »;*

2) *al secondo periodo, dopo la parola: « approfondimenti » aggiungere le seguenti: « , tra i quali la visione dal vivo del bene »;*

3) *al terzo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: « , nel cui caso l'interessato potrà produrre, per qualsiasi fine, un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la formazione del silenzio assenso ».*

2.8

CRISANTI

Al comma 1, lettera d), al capoverso « 3. », terzo periodo, sostituire la parola: « Decorso » con le seguenti: « Qualora l'attestazione relativa al valore del bene risulti da perizia, decorso ».

2.9

CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) all'allegato A, lettera A, il numero 13 è sostituito dal seguente: "collezioni ed esemplari aventi interesse paleontologico, etnografico o numismatico non rientranti nella categoria di cui al numero 1) del presente allegato A" ».

2.10

MARTI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) all'articolo 91, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. L'onere della prova che la data del ritrovamento delle cose di cui all'articolo 10, nel sottosuolo o sui fondali marini, sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 364 del 30 giugno 1909 è in capo allo Stato." ».

2.11

CRISANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il termine di cui all'articolo 68, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per provvedere è di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda; per i successivi

due anni il medesimo termine è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ».

2.0.1

MALAN, DE PRIAMO, NASTRI, PETRENGA, TERZI DI SANT'AGATA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione Europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che sono definite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero della cultura adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei

quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione ».

2.0.2

MURELLI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di pro-

cedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione ».

Art. 3.

3.1

CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto. ».

3.2

CRISANTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 »;*

– *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 ».*

Art. 5.**5.1**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale » aggiungere le seguenti: « , ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le quali entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».

5.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale » aggiungere le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 785**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « Lo Stato » con le seguenti: « La Repubblica » e le parole: « come luogo unico » con le seguenti: « quale luogo di particolare rilievo »;*

b) *sopprimere le parole: « della redenzione della terra, ».*

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinnea con il seguente:*

« 1. Ai fini di cui all'articolo 1, è riconosciuto un contributo per il finanziamento, nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2032, dei seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani: »;

b) *alla lettera a), sostituire le parole: « della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino del Mediterraneo » con le seguenti: « della cultura architettonica italiana del XX secolo e dei suoi riflessi sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, nonché »;*

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio »;

d) *sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:*

« c) la valorizzazione delle “Città di fondazione del Novecento dell’Agro pontino”, cosiddette “Città di fondazione”, nell’ambito del progetto “Sistema integrato delle Città di fondazione”, finalizzato a conseguire un’offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell’integrazione fra l’offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale »;

e) *alla lettera e), sostituire le parole:* « “Città di Fondazione dell’Agro Pontino”, secondo criteri di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi » *con le seguenti:* « Città di fondazione dell’Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull’integrazione dei processi »;

f) *alla lettera g), sostituire la parola:* « marchio-logo-tipo » *con la seguente:* « logo »;

g) *alla lettera h), dopo la parola:* « scuole » *aggiungere la seguente:* « secondarie »;

h) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

« i) l’istituzione del “Festival delle Città di fondazione” al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un’ottica europea e internazionale, sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo ».

i) *alla lettera l), sostituire le parole:* « finalizzate a una migliore fruizione » *con le seguenti:* « finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse »;

l) *alla lettera m), sopprimere la seguente parola:* « anche ».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore

del Centenario di Latina quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del turismo, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Presidente della regione Lazio e dal sindaco di Latina, o da loro delegati »;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* « "promotore Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" » *e:* « di relazioni »;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* « pratiche di intervento e di »;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* « 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* « con mezzi elettronici » *con le seguenti:* « sul sito *internet* del Comitato » *e la parola:* « conoscere » *con la seguente:* « conoscerne »;

f) *sopprimere il comma 6;*

g) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Istituzione del Comitato promotore del Centenario di Latina ».

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » *e:* « , comma 3 »;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* « di relazioni ».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole: « , se prevista ».

Art. 7.**7.100**

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: « Contributo straordinario in favore del Comitato promotore per il "Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" » con le seguenti: « Contributo straordinario in favore del Comitato ».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dagli articoli 5 e 6 » con le seguenti: « articoli 6 e 7 » e le parole: « allo scopo di utilizzare parzialmente » con le seguenti: « allo scopo parzialmente utilizzando ».

TIT. 1

IL RELATORE

Al titolo, sostituire le parole: « "1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" » con le seguenti: « "quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza" ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Intervengono il generale di divisione aerea Luca Valeriani, il dottor Costantino Fiorillo, il generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e la professoressa avvocato Anna Masutti.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del generale di divisione aerea Luca Valeriani, del dott. Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina nn. 30, 31, 32 e 33 (Presidente e componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro disponibilità e cede loro la parola.

Il generale di divisione aerea Luca VALERIANI esprime gratitudine per la fiducia in lui riposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel designarlo per il prestigioso e impegnativo incarico, che giunge diversi anni dopo il suo ritiro dall'attività professionale nell'Aeronautica militare. Illustra il suo *curriculum*, segnalando di avere servito per 41 anni nella Forza armata, ricoprendo numerosi incarichi tra cui spicca, per qualità e quantità di anni ad esso dedicati, l'ambito della sicurezza del volo, in cui ha svolto tutte le funzioni da capo sezione investigazione a ispettore per la sicurezza del volo, maturando una profonda passione per le tematiche e le metodologie in continuo aggiornamento per la prevenzione degli eventi. L'attività di volo costituisce, a suo avviso, una delle conquiste della nostra civiltà e sussiste una necessità etica di renderla attività sicura e affidabile. Il mondo dell'aviazione ha sviluppato tecniche e approcci culturali frutto sia delle esperienze tratte dagli incidenti sia da un lavoro di studio che ha coinvolto tante branche del sapere, con il risultato che da tempo il trasporto aereo è il mezzo più sicuro per movimentare persone e materiali. Ciò non toglie che incidenti o inconvenienti di volo capitino ed essi vanno investigati approfonditamente per accertarne le cause, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.

I risultati raggiunti sono stati enormi, grazie anche alla continua innovazione e ricerca.

Segnala di avere seguito il percorso dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sin dalla sua nascita nel 1999, constatandone i rapidi progressi dovuti all'opera del suo presidente e del personale fino a diventare una realtà conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale e in grado di soddisfare quanto richiesto dalle norme internazionali ed europee.

Le linee guida attuali e future si basano sul concetto di « investigare per prevenire ». L'investigazione, per essere efficace, deve rispondere al criterio della « *just culture* », approccio culturale teso a individuare le cause senza cercare le colpe, attività quest'ultima che compete alla magistratura.

Un gran numero di inconvenienti di volo viene segnalato se si rimuove il potenziale rischio della colpa o del discredito. In caso contrario, una sorgente preziosa di eventi che potrebbero essere utili per investigare le cause e trarre raccomandazioni di sicurezza a beneficio di tutto il mondo dell'aviazione resterebbe confinata alla memoria del singolo.

Si è giunti ad un equilibrato rapporto tra chi investiga per prevenire eventi analoghi e attività giurisdizionale. Le esigenze di prevenzione non sono più subalterne a quelle di giustizia, ma sono sullo stesso piano.

Conferma che il suo impegno sarà di proseguire nel percorso di crescita dell'Agenzia, garantendone la presenza e possibilmente l'incremento del personale da impiegare nelle investigazioni e nel mantenimento e aggiornamento costante dei laboratori e del relativo personale tecnico, che sono oggi un punto di forza dell'Agenzia.

Esprime infine stima e gratitudine per lo straordinario lavoro svolto dal precedente presidente e attuale commissario straordinario dell’Agenzia, professor Bruno Franchi.

Il dottor Costantino FIORILLO segnala di occupare dal 2021 il ruolo di direttore generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di avere inoltre maturato, anche nel corso dei suoi precedenti incarichi, competenze sia nell’ambito dei servizi satellitari sia dei mezzi a pilotaggio remoto, che rivestono un ruolo crescente nell’ambito della sicurezza del volo.

A tal proposito, sottolinea l’importanza del ruolo che l’Agenzia sempre più svolgerà in un settore, quale quello dei mezzi a pilotaggio remoto, caratterizzato da evoluzioni tecnologiche molto significative, che richiedono attente valutazioni di sicurezza.

Si associa al saluto e al ringraziamento nei confronti del professor Franchi, che ha portato l’Agenzia a essere un organismo investigativo di eccellente livello riconosciuto anche all’estero.

Il generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio AGRUSTI illustra la sua esperienza ultraquarantennale in seno all’Aeronautica militare e, in particolare, le competenze acquisite nel corso di soggiorni di lavoro all’estero, soffermandosi su come il concetto di « *just culture* » si sia evoluto nel tempo, diminuendo il senso di oppressione che il singolo operatore provava nel riportare quello che gli era capitato.

Riferisce di essersi interfacciato quasi quotidianamente con l’Agenzia, sia nell’ambito investigativo sia a livello di scambio di idee e di riflessioni comuni su pratiche finalizzate a svolgere il lavoro in maniera più efficiente.

Si associa infine al plauso espresso dagli altri candidati nei confronti del presidente e commissario straordinario uscente.

La professoressa avvocato Anna MASUTTI riferisce che, nella sua qualità di professore ordinario di diritto della navigazione aerea presso l’Università di Bologna, ha seguito l’attività dell’Agenzia sin dalla sua costituzione e ha partecipato, insieme al professor Franchi, a varie iniziative volte a introdurre un approccio diverso rispetto al passato, approccio che ha poi trovato accoglimento nel regolamento europeo.

Dà quindi conto della sua attività accademica e di ricerca con particolare riferimento al tema della « *just culture* », ricordando che negli anni 2000, in qualità di membro del Comitato economico-giuridico dell’Ente nazionale per l’aviazione civile si è occupata dello studio dei nuovi sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici (che hanno poi trovato nel 2006 specifica regolamentazione). Questo, con l’unico obiettivo della prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non della attribuzione di colpa o responsabilità, compito che spetta alla magistratura.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, osservando che dalle loro esposizioni sono emersi profili professionali congruenti con il ruolo che sono chiamati a ricoprire nell'ambito di un sistema, quale quello della sicurezza al volo, che è integrato a livello internazionale e caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica.

Domanda dunque se vi siano colleghi interessati a porre delle domande.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ringrazia il Presidente per avere accolto la sua richiesta di audire i candidati, ai quali domanda se l'Agenzia si occupi anche della sicurezza nel settore del volo da diporto o sportivo.

Il generale di divisione aerea Luca VALERIANI risponde che, in linea generale, ci sono limiti di dimensione dei velivoli al di sotto dei quali l'Agenzia non interviene.

Tuttavia l'applicazione di tale regola conosce dei margini di flessibilità.

Da un lato, l'Agenzia può intervenire anche per velivoli più piccoli, se l'incidente sia di particolare rilevanza o se sia particolarmente utile investigare a fini di prevenzione generale.

Dall'altro, deve essere effettuata anche una valutazione costo-efficacia e valutare se le investigazioni sarebbero effettivamente utili per trarne raccomandazioni che vadano a beneficio della sicurezza complessiva.

Il dottor Costantino FIORILLO osserva che il settore in questione sta diventando molto avanzato anche dal punto di vista tecnologico e dovrà essere oggetto di attente valutazioni da parte dell'Agenzia.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) auspica una crescente attenzione da parte dell'Agenzia su tale ambito, caratterizzato da un tasso di incidentalità in crescita.

Il generale di divisione aerea Luca VALERIANI segnala che l'Agenzia svolge da tempo un'attività di promozione della cultura della sicurezza presso tante realtà come scuole di volo, piccoli aeroporti, aeroclub e aviosuperfici, per creare un clima di conoscenza, competenza e attenzione, secondo i parametri della sicurezza volo. È stato fatto in passato e dovrà essere proseguito in futuro.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE ringrazia ancora gli auditi per la loro disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (n. 30)

Proposta di nomina del dottor Costantino Fiorillo a componente del collegio dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 31)

Proposta di nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti a componente del collegio dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 32)

Proposta di nomina della professoressa avvocato Anna Masutti a componente del collegio dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore DE PRIAMO (*Fdl*) formula un parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Si passa dunque alle votazioni a scrutinio segreto.

Prendono parte a tutte le votazioni i senatori DE PRIAMO (*Fdl*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAROLFI (*Fdl*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*), GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), IRTO (*PD-IDP*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PETRUCCI (*Fdl*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*Fdl*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), SIGISMONDI (*Fdl*), SIRONI (*M5S*), TREVISI (*M5S*) e TUBETTI (*Fdl*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani è approvata con 15 voti favorevoli, 1 scheda bianca e 2 astenuti.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Costantino Fiorillo è approvata con 14 voti favorevoli, 1 scheda bianca e 3 astenuti.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti è approvata con 15 voti favorevoli, 1 scheda bianca e 2 astenuti.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della professoressa avvocato Anna Masutti è approvata con 15 voti favorevoli, 1 scheda bianca e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 14.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio.

Per quanto di interesse, segnala l'articolo 5, commi 1 e 2, finalizzato a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Passa poi all'articolo 6, il quale esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

Rileva altresì che di competenza è anche l'articolo 13, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. In sostanza, la disposizione rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetta « Nuova Sabatini ». Rammenta al riguardo che la « Nuova Sabatini » è una misura rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo, e costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Segnala infine che l'articolo 23, comma 5, incrementa di 2.540,9 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta delle risorse del cosiddetto « Patrimonio destinato », costituito presso Cassa depositi e prestiti e finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma. In relazione alle coperture recate dall'articolo 23, comma 7, del provvedimento, per quanto di competenza, evidenzia, quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e a 154 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alle risorse destinate a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, assicurando che l'esame non si concluderà nella settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati i due subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2 all'emendamento dei relatori 3.0.100, pubblicati in allegato.

Comunica altresì di aver ritirato, per un errore materiale, l'emendamento 7.0.2, che risulta ora riammesso all'esame.

Informa, quindi, che è stato presentato l'emendamento 7.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, che, al pari dell'emendamento 7.0.15, è dichiarato improponibile.

Rende noto che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.24, 6.0.27, 9.1, 9.2, 10.0.4, 10.0.11 e 10.0.18.

Inoltre l'emendamento 6.0.32 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/795/6/9 (già 6.0.32), pubblicato in allegato, e che la senatrice Mancini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.0.37.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), per proporre che i pareri siano espressi sull'intero articolato del disegno di legge in esame prima di procedere alle votazioni.

Accogliendo la proposta del senatore Martella, il PRESIDENTE concede la parola al sottosegretario Bitonci per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare l'emendamento 1.11, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione delle proposte emendative 1.8, 1.9 e 1.10 che chiede di accantonare.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 1.8, 1.9 e 1.10.

Il sottosegretario BITONCI esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17, di cui chiede l'accantonamento.

Con riferimento alla proposta 2.0.3, specifica che il parere contrario si fonda sul metodo piuttosto che sul merito della proposta, in quanto il tema delle comunità energetiche, condivisibile nel contenuto, potrebbe trovare sede di discussione nel decreto-legge « energia », di prossima approvazione in Consiglio dei ministri, piuttosto che nel disegno di legge in esame.

La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del Sottosegretario.

Passando all'articolo 3, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sulle disposizioni non improponibili dell'emendamento 3.0.2, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 previa riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.100, 3.0.3 e 3.0.4, di cui propone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.100 (unitamente ai relativi subemendamenti), 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso contrario alle proposte riferite all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti 4.8 (testo 2), 4.0.4 (identico a 4.0.5) e 4.0.9 che, su richiesta del rappresentante del Governo, sono accantonati dalla Commissione.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 5, il sottosegretario BITONCI formula un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.1 e a trasformarlo in ordine del giorno, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte, ad eccezione degli identici emendamenti 5.27 e 5.28, nonché degli identici emendamenti 5.33 e 5.34, di cui chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 5.27, 5.28, 5.33 e 5.34.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 nonché sugli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8, a condizione che i rispettivi proponenti accolgano la riformulazione di cui dà lettura.

Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, le proposte 6.18 e 6.22, per le quali suggerisce una identica riformulazione, nonché le proposte 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Formula indi un invito a ritirare e trasformare in ordini del giorno gli identici emendamenti 6.0.10 e 6.0.11, mentre invita a ritirare gli emendamenti 6.7, 6.0.7, 6.0.23, gli ulteriori emendamenti 6.0.26 e 6.0.28, in relazione ai cui contenuti fa presente che essi sono già oggetto di altri provvedimenti in corso d'esame alla Camera dei deputati, nonché le proposte emendative 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.42 e 6.0.43.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Passando poi all'articolo 7, il sottosegretario BITONCI indirizza ai proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13.

Propone indi l'accantonamento delle identiche proposte 7.1 e 7.2, nonché delle proposte 7.0.1, 7.0.2 (identico a 7.0.3) e 7.0.10.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 7.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.10.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 8, il sottosegretario BITONCI propone l'accantonamento degli identici emendamenti 8.1 e 8.2, mentre si esprime in senso contrario agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono accantonati dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti all'articolo 9, si passa, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.14, 10.0.19 e 10.0.32.

Propone di accantonare gli emendamenti 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 10.

La Commissione conviene sulle proposte di accantonamento del Sottosegretario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Sottosegretario con riferimento a tutti i pareri espressi.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, la senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira gli emendamenti 7.0.9 e 10.1.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.7 e 6.0.35, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 5.16, 6.26, 6.0.11, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.33, 6.0.43, 7.0.13, 10.2, 10.0.3, 10.0.10, 10.0.14 e 10.0.19.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.0.1, 6.0.42, 7.0.7 e 7.0.8.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira gli emendamenti 5.20, 6.2, 6.24, 6.0.7, 6.0.28, 6.0.36, 7.0.6, 7.0.11, 7.0.12, 10.0.5, 10.0.9 e 10.0.32.

La senatrice FALLUCCHI (*FdI*) ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.18.

Si passa alle votazioni.

I senatori MARTELLA (*PD-IDP*) e FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) sottoscrivono le proposte a prima firma dei senatori Giacobbe, Misiani e Manca.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo ritira.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.12, 1.13 nonché gli identici 1.14 (testo 2), 1.15 e 1.16.

L'emendamento 1.17 decade per assenza del proponente.

Posti ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19 di tenore simile.

L'emendamento 1.20 decade per assenza del proponente, così come l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, 2.5 (identico a 2.6), 2.8, 2.9, 2.7, 2.18 e 2.0.1.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.2, che ricorda di aver già illustrato, vertente sul tema della proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici. Sollecita al riguardo un ulteriore approfondimento da parte del Governo e della maggioranza, per evitare l'ingresso sul mercato in condizioni sfavorevoli. Tiene a precisare che non si tratta di negare in via di principio l'ingresso del libero mercato, ma occorre tutelare i consumatori che po-

trebbero essere penalizzati da contratti più onerosi, considerato l'attuale contesto di aumento del costo dell'energia.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha già disposto una proroga di tale regime fino a luglio 2024 su indicazione del Governo.

Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore MARTELLA (*PD-IDP*) precisando che potrebbe essere predisposto un ordine del giorno volto a allungare i tempi della proroga.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) non concorda con tale impostazione, in quanto una norma di legge avrebbe a suo avviso un significato diverso rispetto a un atto dell'ARERA, e pertanto insiste per la votazione della propria proposta emendativa.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

Dopo che la senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) ha sottoscritto l'emendamento 3.4, esso è posto ai voti congiuntamente all'emendamento 3.5 ed è respinto.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.6, mentre l'emendamento 3.7 risulta decaduto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Il PRESIDENTE rammenta che i subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2, unitamente all'emendamento 3.0.100, risultano accantonati.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.1, il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto, mentre l'emendamento 4.4 risulta decaduto.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.1.

L'emendamento 4.0.2, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 4.0.3 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.0.8, esso è posto ai voti e respinto.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 5.17 e 5.19 sono respinti, così come, con successive votazioni, gli emendamenti 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32.

Il PRESIDENTE fa presente che i senatori Lavinia Mennuni e Gelmetti hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 5.33 e 5.34.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 6.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli identici emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 nonché sulla proposta 6.8 il sottosegretario Bitonci aveva proposto una riformulazione, cui aveva subordinato il parere favorevole.

I senatori SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), Gisella NATURALE (*M5S*), MARTELLA (*PD-IDP*), POGLIESE (*FdI*) e CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente le proposte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8 in testi 2, identici tra loro, pubblicati in allegato, che sono approvati dalla Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono approvati.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.27, 6.29, 6.30, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/795/7/9 (già 6.0.10), pubblicato in allegato.

Risultano altresì respinti, all'esito di successive votazioni gli emendamenti 6.0.12, 6.0.19, 6.0.21, 6.0.25 e 6.0.29.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, di analogo tenore, attualmente accantonati, saranno comunque posti in votazione con riferimento all'articolo 7.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41 sono approvati dalla Commissione.

La senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 6.0.45 che viene posto in votazione e respinto.

La Commissione respinge altresì le proposte 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.49 e 6.0.50.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 7, in quanto – ricorda il PRESIDENTE – gli emendamenti presentati all'articolo 7 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 risultano respinti.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/795/8/9 (già 7.0.7), pubblicato in allegato, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 8, in quanto – ricorda il PRESIDENTE – gli unici emendamenti presentati all'articolo 8 risultano accantonati.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, sottoscritto dalla senatrice NATURALE (*M5S*) e dal senatore NAVE (*M5S*).

Il PRESIDENTE rammenta che i due emendamenti presentati all'articolo 9 sono stati ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.0.6, 10.0.7 (sottoscritto dalla senatrice MUSOLINO (Az-IV-RE)), 10.0.8, nonché gli identici 10.0.12 (sottoscritto dalla senatrice MUSOLINO (Az-IV-RE)) e 10.0.13, sono respinti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento. Rammenta altresì che risultano accantonati gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.100, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.8 (testo 2), 4.0.4, 4.0.5, 4.0.9, 5.27, 5.28, 5.33, 5.34, 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.37, 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 8.1, 8.2, 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, sui quali è in corso l'istruttoria da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

G/795/6/9 (già em. 6.0.32)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premesso che:

il provvedimento privilegia un approccio pragmatico e settoriale, teso a rimuovere specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, in una prospettiva di efficientamento dei controlli e di semplificazione dei vincoli amministrativi, prevedendo, tra le altre, misure volte alla semplificazione in materia di attività commerciali;

l'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, disciplina l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli prevedendo che, in conformità all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito vendere prodotti agricoli, anche se precedentemente manipolati o trasformati e pronti per il consumo, attraverso l'uso di strutture mobili di proprietà dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando locali e arredi di proprietà dell'imprenditore agricolo, con l'eccezione del servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie generali;

occorre tener conto delle diverse professionalità che operano nel campo della somministrazione di generi alimentari;

considerato che:

il quadro giuridico presenta margini di incertezza suscettibili di disincentivare, anche in virtù di timori legati a possibili non univoche attività di verifica da parte degli organi preposti e alle conseguenze sanzionatorie, possibili iniziative degli imprenditori agricoli tese a valorizzare, attraverso specifici trattamenti svolti nell'ambito della vendita diretta, le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle tipiche;

si ritiene opportuno che gli imprenditori agricoli abbiano la libertà di organizzare le proprie attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza alimentare, in modo da soddisfare le esigenze del mercato sotto il profilo della qualità dei prodotti agroalimentari;

ritenuto opportuno quindi, incentivare il consumo di prodotti di qualità derivanti da produzioni tipiche locali e messi a disposizione delle comunità locali e della collettività, nell'ambito della vendita diretta, dai produttori stessi,

impegna il Governo a

fornire tutti gli elementi utili alla corretta interpretazione della norma, evitando che i comportamenti degli imprenditori agricoli possano essere sanzionati, al fine di garantire la tutela e lo sviluppo della concorrenza e incentivare il consumo dei prodotti di qualità.

G/795/7/9 (già em. 6.0.10)

BORGHESI, GARAVAGLIA, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 795 recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”, sono aggiunte le seguenti: “ o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti”;

b) al comma 4-*bis*, le parole: “con una carta di pagamento”, sono sostituite dalle seguenti: “con una delle modalità di pagamento”. »

G/795/8/9 (già em. 7.0.7)

MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 795 recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »

premesso che:

il disegno di legge in esame opera con un approccio strutturato nella rimozione degli ostacoli che ancora oggi impediscono ad alcuni settori economici del Paese di essere pienamente concorrenziali e competitivi;

con la legge sulla Concorrenza 2021 (articolo 19, legge 5 agosto 2022, n. 118), l'Italia ha intrapreso una profonda revisione del sistema di produzione di farmaci emoderivati, modificando i requisiti di accesso per le aziende produttrici alla lavorazione del plasma nazionale;

in Italia la strategia di raccolta del plasma e produzione di plasmaderivati era disciplinata dalla legge n. 219 del 2015, che prevedeva la possibilità di accedere alle gare per la lavorazione del plasma nazionale esclusivamente agli « stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario »;

se da un lato il requisito della non cessione a fini di lucro era finalizzato a limitare l'accesso esclusivamente agli stabilimenti di quei Paesi che – come l'Italia – ritenessero il sangue ed i suoi derivati un bene pubblico non cedibile; dall'altro la disposizione relativa al libero mercato era utile a ribadire il rispetto dei principi di reciprocità e libero mercato all'interno dell'UE;

L'attuale normativa invece non prevede misure a tutela del sistema di plasmalavorazione italiano, fondato sulla gratuità del sangue e dei suoi derivati – ma elimina anche il requisito del rispetto dei principi di libero mercato, superando in modo significativo gli stessi orientamenti della Commissione europea;

nonostante i significativi progressi ottenuti negli ultimi anni, il sistema trasfusionale italiano – seppur autosufficiente per quanto riguarda

la raccolta di sangue – non riesce ancora a coprire il proprio fabbisogno di plasma e, pertanto, deve ricorrere all’acquisto sul mercato internazionale;

l’attuale normativa pone dunque il nostro Paese in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi in cui il plasma è lavorato in regime di libero mercato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare iniziative affinché sia garantito il principio di reciprocità tra Paesi dell’Unione europea, in materia di raccolta e lavorazione del plasma in Italia.

Art. 3.

3.0.100/1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All’emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « in materia di » aggiungere le seguenti: « tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di ».

3.0.100/2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All’emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: « in materia di » aggiungere le seguenti: « tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di ».

Art. 6.

6.3 (testo 2)

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: “rinnovo dei locali”, sono aggiunte le se-

guenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. »

6.4 (testo 2)

SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: “rinnovo dei locali”, sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. »

6.5 (testo 2)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: “rinnovo dei locali”, sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. »

6.6 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: “rinnovo dei locali”, sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura

temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". »

6.8 (testo 2)

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". »

Art. 7.

7.0.15 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Deroga alle incompatibilità per i dirigenti sanitari del SSN)

1. In deroga ai tetti di spesa per il personale stabiliti a livello nazionale e regionale, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono affidare i turni di servizio da espletare al di fuori dell'ordinario orario di lavoro solo in caso di necessità e urgenza ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e sono affidati ai dirigenti sanitari del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 15-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinquies*, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I turni di cui al comma 1 sono affidati in via prioritaria dalle Aziende o Enti del SSN ai dirigenti assunti alle proprie dipendenze, anche in deroga al limite massimo del dodici per cento di lavoro straordinario eccedente le 38 ore settimanali della contrattazione nazionale di Area e comunque entro il limite massimo di 10 ore settimanali.

4. La tariffa oraria per la copertura di quanto previsto ai commi precedenti e fissata in 120 euro lordi a valere su risorse proprie delle Regioni destinate al finanziamento delle attività sanitarie.»

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il ministro della salute Schillaci.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sulle recenti evoluzioni relative alle tematiche afferenti al suo Dicastero, anche con riferimento allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla prossima manovra di bilancio

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente ZAFFINI introduce l'odierna procedura informativa.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, le senatrici PIRRO (*M5S*) e CAMUSSO (*PD-IDP*), il senatore BERRINO (*FdI*), la senatrice GUIDOLIN (*M5S*), il senatore SATTA (*FdI*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), i senatori MAZZELLA (*M5S*) e SENSI (*PD-IDP*), la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), il presidente ZAFFINI (*FdI*) e il senatore LIRIS (*FdI*)

Il presidente ZAFFINI avverte che il Ministro della salute interverrà in una successiva seduta per rispondere ai quesiti posti.

Il seguito della procedura informativa in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedì 24 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 24 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,20

AUDIZIONE DEL DOTTOR MICHELE EMILIANO, PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, SULL'A.S. 615 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ETTORE CINQUE, ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI E GESTIONALI IN AMBITO SANITARIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SULL'A.S. 615 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

29ª Seduta

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Interviene il direttore della Testata giornalistica regionale, dottor Alessandro Casarin, accompagnato dal dottor Francesco Pultrone, responsabile relazioni Parlamento e Governo della direzione Relazioni istituzionali e dal dottor Paolo Venturini, responsabile pianificazione e supporto della Direzione Tgr.

La seduta inizia alle ore 20,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta intervengono sull'ordine dei lavori i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e il deputato CAROTENUTO (*M5S*) ai quali risponde la PRESIDENTE.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Direttore della Testata giornalistica regionale**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Alessandro Casarin, direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnato dal dottor Francesco Pultrone, responsabile relazioni Parlamento e Governo della direzione Relazioni istituzionali e dal dottor Paolo Venturini, responsabile pianificazione e supporto della direzione TGR.

L'audizione odierna ha ad oggetto anche specifiche vicende attinenti alla Testata regionale.

Invita i rappresentanti dei singoli Gruppi a rivolgere in merito quesiti al direttore Casarin.

Prendono quindi la parola per rivolgere alcune domande il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), la senatrice BEVILACQUA (*M5S*) e i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*).

Il dottor CASARIN replica ai parlamentari intervenuti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 35/375 al n. 39/425 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 21.20.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 35/375 AL
N. 39/425)**

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

da un articolo pubblicato sul quotidiano « La Notizia » in data 15.09.2023 è stato possibile apprendere che l'assemblea della redazione Lombardia del TGR Rai, con riferimento alla promozione a vice capo redattore della giornalista Paola Colombo, moglie del Condirettore nazionale del TGR Roberto Pacchetti, ha diramato un comunicato dal seguente contenuto: « *L'assemblea della Tgr Lombardia, riunita l'11 settembre 2023, ha dato mandato all'unanimità al Cdr di indire una votazione a scrutinio segreto sulla questione chiedendo al direttore Alessandro Casarin che la delega sulla redazione della Tgr Lombardia sia assegnata a un responsabile che non abbia legami familiari con componenti della redazione. La votazione si è svolta nell'arco di tre giorni e ha dato il seguente esito: documento approvato con 41 sì, 6 no, una scheda bianca e sette astenuti. Chiediamo quindi alla direzione della Tgr di dare seguito a quanto richiesto dalla redazione. In calce vi inviamo nuovamente il parere che avevamo espresso sulla nomina e che ha dato origine alla discussione in assemblea e al documento. Riteniamo la collega Paola Colombo adatta a ricoprire la carica di vice caporedattore. La sua professionalità non è in discussione, così come non lo è il suo percorso all'interno della redazione della Tgr Lombardia. Esiste però un problema di opportunità per il legame che Paola ha con il condirettore della Tgr che ha anche la delega proprio sulla redazione della Lombardia. Questo rappresenta un vulnus che non possiamo ignorare perché rischia di esporre la testata, l'azienda, la direzione e financo la collega stessa ad attacchi imbarazzanti, interni ed esterni. Riteniamo che proprio la direzione avrebbe dovuto valutare, alla luce di questo, l'inopportunità della pur legittima progressione di carriera della collega »;*

ritenuto che:

deve essere assicurato il corretto e trasparente funzionamento della redazione della redazione del TGR Regionale della Lombardia;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore Delegato intendano adottare per preservare l'azienda concessionaria del servizio

pubblico e se intendano confermare o meno la delega del dott. Roberto Pacchetti, condirettore del TGR, al coordinamento della redazione della Lombardia.

(35/375)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si ritiene opportuno precisare innanzitutto che la giornalista Paola Colombo svolge la propria attività professionale presso la TGR Lombardia dall'anno 2005; che prima di procedere alla nomina di vice capo redattore, le Direzioni aziendali competenti dopo attenta disamina hanno accertato che la predetta nomina non avrebbe comportato interazioni dirette con il coniuge in virtù della dipendenza gerarchica verso il capo redattore centrale e il capo redattore vicario. In ogni caso, si rammenta che i giornalisti dipendenti della scrivente società sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Rai e alle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che impongono l'obbligo di astenersi dal partecipare a processi decisionali o attività che possano coinvolgere interessi propri del coniuge. In conformità a quanto precede, i coniugi giornalisti erano stati invitati ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti o decisioni, anche in contesti di riunioni redazionali, che riguardassero aspetti lavorativi dei medesimi ovvero nei casi in cui vi fosse il concreto rischio di influenzare le reciproche prestazioni lavorative.

Tutto ciò premesso si informa, infine che, nell'ambito della rotazione delle deleghe a far data dal 4 ottobre, il Condirettore della TGR dott. Roberto Pacchetti assumerà la delega sulla TGR Calabria in luogo di quella sulla TGR Lombardia.

VERDUCCI, GRAZIANO, FURLAN, NICITA. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che:

da molti anni i lavoratori atipici della Rai sono professionisti con partita iva che svolgono mansioni di grande sostegno alla crescita e all'innovazione della Rai. Trattasi di una tipologia di lavoratori che opera quotidianamente, con orari uguali o superiori a quelli dei dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. A tale condizione di subordinazione *de facto*, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali che, come noto, sono riconosciuti agli assunti a tempo determinato e indeterminato;

sui lavoratori atipici sono state realizzate dalla Rai due selezioni: una nel 2015 e l'altra nel 2020. Entrambe si sono collocate nell'ambito di un graduale processo stabilizzatorio che ha prodotto un parziale ed esiguo assorbimento nel lavoro dipendente, ma non ha ancora risolto il problema di questa categoria di precariato che tutt'oggi costituisce un'ampia porzione della forza lavoro Rai;

la prima selezione del 2015, determinata dall'accordo sindacale del 23 dicembre 2014, ha avuto il seguente esito: su 175 ammessi alle prove selettive, 51 sono stati stabilizzati nel 2015, 24 si sono ritirati dalla procedura, mentre soltanto un centinaio, dopo essere stati inseriti in appositi bacini con assunzione inizialmente prevista entro il 2021, sono stati stabilizzati anticipatamente nel corso del 2019 per effetto del «Decreto dignità» e di un accordo con i Sindacati;

la seconda selezione del 2020, conseguente all'accordo sulle politiche attive sottoscritto tra Azienda e Sindacati il 13 dicembre 2018, sulla base dei dati raccolti ha prodotto il seguente risultato: circa 400 candidati sono risultati non in possesso dei requisiti di accesso alla selezione, dunque esclusi dal processo stabilizzatorio (a questi andrebbe aggiunta anche una moltitudine incalcolata di risorse «esterne»); soltanto 187 sono stati ammessi alla selezione e 154, al netto delle rinunce, sono stati dichiarati «idonei» nella graduatoria finale del 19 ottobre 2020. Infine, secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei conti del 30 maggio 2023 n. 64, il numero delle risorse stabilizzate conseguentemente a quest'ultima tornata concorsuale è di 151 unità. Una cifra contenuta se rapportata ai tanti non ammessi alle prove e a coloro che non hanno aderito alla selezione;

il 3 maggio 2022, UsigRai ha sottoscritto con Rai un accordo finalizzato alla prosecuzione del percorso stabilizzatorio intrapreso con gli accordi sindacali del 23 luglio 2019 e 9 giugno 2020, con l'impegno ad avviare il confronto «entro marzo 2023». Pur non risultando alcun concreto seguito a quell'impegno resta evidente, tuttavia, una prevalente attenzione dimostrata dai vertici Rai nei confronti del precariato giornalistico, dimenticando quella parte di precariato a partita iva, non giornalistico, che popola i programmi e che svolge un ruolo fondamentale sul piano editoriale. Una dimenticanza grave, che se portata avanti rischia di lasciare indietro, in una condizione priva di tutele e diritti, lavoratrici e lavoratori che svolgono mansioni necessarie per l'Area Editoriale della Rai;

secondo una recente analisi condotta nell'ambito dell'associazionismo che rappresenta i parasubordinati atipici, che ha esaminato i dati raccolti su un campione di lavoratori a partita iva della Rai, ben oltre il 50 per cento ha maturato, nel triennio 2019-2020-2021, i requisiti previsti nell'ultimo avviso di selezione per collaboratori pubblicato a fine luglio del 2019. A fronte di questo dato e della disattenzione della Rai per il precariato atipico che lavora nei programmi, ad eccezione di quello giornalistico (come dimostrato dal citato accordo del 3 maggio 2022), le associazioni che si occupano della tutela del personale a partita iva sottolineano la gravità di questa situazione e l'inevitabilità del ricorso, se le

cose non cambieranno, allo strumento della causa legale per ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati:

si chiede di sapere:

quale posizione intenda assumere la Rai nei confronti dei lavoratori sopra descritti;

in particolare, se l'Azienda intenda procedere ad un confronto con le parti sociali finalizzato alla creazione di una nuova fase stabilizzatoria di un congruo numero di precari a partita iva, sulla base di criteri ben definiti, tenuto conto anche del ricambio generazionale alimentato dalle uscite pensionistiche e dagli esodi incentivati degli ultimi anni, e in considerazione del fatto che la Rai non può permettersi di rischiare un incremento delle cause giudiziali potenzialmente in grado di gravare pesantemente sui bilanci aziendali, più di quanto non possa incidere un eventuale percorso di stabilizzazione di detto personale.

(36/399)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che l'Azienda ha sempre posto particolare attenzione al tema dei lavoratori cosiddetti atipici, come dimostrato dai numerosi accordi siglati nel tempo con le OO.SS. che hanno portato nell'ultimo triennio alla stabilizzazione di 154 risorse.

Tutto ciò premesso, si precisa che eventuali future analoghe iniziative potranno essere valutate nell'ambito delle compatibilità aziendali, alla luce dello scenario che si determinerà con la definizione del Contratto di servizio 2023-2028 e del Piano industriale.

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

si apprende da comunicati sindacali e organi di stampa che la Rai avrebbe stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro con 7 addette al servizio, in appalto, della Logit, di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti;

venerdì 29 settembre è stato indetto uno sciopero di tutti i sottotitolatori per non udenti della Logit, con presidio sotto la sede Rai di viale Mazzini dalle 10;

si tratta di un fatto grave che colpisce lavoratrici che per il servizio pubblico si rivolgono ad una utenza fragile;

ad aggravare ulteriormente il quadro è che tale decisione viene formalmente assunta mentre è in atto il confronto parlamentare sul contratto di servizio che vede nella sottotitolazione per non udenti un punto centrale per la inclusione di questa fascia di utenza;

si chiede di sapere se quanto riportato in premessa corrisponde a realtà e quali immediate iniziative intendano assumere i vertici Rai in merito al fine di scongiurare il licenziamento di queste 7 addette alla sottotitolazione dei programmi tv per non udenti e consentire il prosieguo del rapporto di lavoro anche in considerazione della rilevanza che assume la questione della inclusione dell'utenza fragile nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.

(37/412)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno premettere che per quanto concerne il servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti, lo scorso 7 settembre è stata sottoscritta dal Direttore Generale Corporate l'aggiudicazione della gara. In pari data si è provveduto a darne comunicazione a tutte le società concorrenti.

Per la stipula del contratto derivante dalla predetta gara bisogna attendere la scadenza dello stand stili (cfr. art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 a mente del quale «...9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione...») e, pertanto, il 12/10/2023.

Si evidenzia a tal proposito che, invece, il contratto con il c.d. fornitore uscente avente ad oggetto i medesimi servizi – prevedeva quale termine di efficacia il 30/09/2023.

Ciò posto, pur considerato il disallineamento del termine di scadenza tra il contratto precedente e il contratto discendente da gara, nella giornata del 28 settembre il fornitore c.cl. uscente e il fornitore c.d. subentrante hanno comunque dato avvio all'iter utile ai fini delle procedure previste per il cambio appalto. Il contratto con il fornitore subentrante, « Studio Calabria », avrà decorrenza dal 16 ottobre 2023.

Inoltre, il 29 settembre scorso c'è stato un incontro tra l'Azienda e le OO.SS. nel corso del quale sono state spiegate le tempistiche della gara ed è stato confermato l'impegno da parte della società « Studio Calabria » di assorbire il personale del fornitore uscente.

Infine, ci risulta che le sette risorse, richiamate nell'interrogazione, tuttora dipendenti del fornitore uscente, siano in ferie sino al 15 ottobre 2023 e, pertanto, non vi sarà alcuna discontinuità salariale.

BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

Annalisa Chirico è attualmente conduttrice del programma radiofonico Ping Pong, in onda la mattina su Radio 1;

iscritta all'albo dei giornalisti quale pubblicista è però anche amministratrice delegata della società AC Advocacy e communication so-

cietà che fornisce servizi per lo sviluppo delle imprese, la valorizzazione del loro *brand* e che si occupa anche di campagne istituzionali;

nel marzo scorso su Rai 3 è andato in onda un documentario dal titolo « leggenda Italia-Peninsula valley » un viaggio per raccontare le eccellenze industriali del Paese;

in base a quanto pubblicato dal quotidiano il Domani risulterebbe che per questo *format* televisivo l'ICE l'Istituto per il commercio con l'Estero abbia stanziato circa 25 mila euro in favore della *AC Advocacy e Communication* e sempre lo stesso quotidiano riporta un collegamento diretto con la società di altre aziende coinvolte nel documentario della giornalista;

le prime scelte degli ospiti invitati alla trasmissione radiofonica sembrano rispondere ad una oggettiva parzialità della conduttrice come appunto il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin;

questo è evidente anche in relazione all'evento pubblico organizzato a partire dal 28 settembre dalla *Ac Advocacy e Communication* e dalla associazione « Fino a prova contraria » di cui la stessa Chirico è presidente che vede proprio i due ospiti richiamati in premessa tra i protagonisti;

a questo evento che vede la *partnership* di gruppi industriali importanti parteciperanno come riportato anche dagli organi di informazione ben 9 ministri e un gran numero di manager pubblici e privati;

si chiede pertanto di sapere, in considerazione di quanto esposto in premessa, quali iniziative i vertici Rai intendano porre in essere al fine di scongiurare qualsiasi forma di conflitto di interesse nell'ambito della conduzione della trasmissione e di altri format riconducibili alla giornalista Chirico, anche in relazione alle attività di cui lei stessa è titolare, a tutela della trasparenza e del pluralismo che è la ragione stessa del servizio pubblico radio televisivo.

(38/414)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

Nel novembre 2022 Rai ha pre-acquisito i diritti di utilizzazione e sfruttamento del documentario « Leggenda Italia – The Peninsula Valley » dalla società AC Advocacy & Communication, produttrice e titolare esclusiva degli stessi, il cui founder CEO è Annalisa Chirico, iscritta nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, e quindi con facoltà di svolgere attività professionali private.

Successivamente Rai ha stipulato un contratto di collaborazione con la dottoressa Chirico in qualità di presentatrice ed autrice del programma « Ping Pong » in onda su Radio Uno a partire dal 12 settembre 2023.

È evidente, quindi, l'assenza di ogni tipo di conflitto di interesse tra le due operazioni negoziali che non solo si sono svolte in periodi temporali differenti ma che sono anche state determinate da processi decisionali aziendali indipendenti tra di loro, il tutto nel rispetto della disciplina generale in materia così come aziendalmente regolamentata. Inoltre, si precisa che dal momento della definizione del contratto tra RAI e la collaboratrice, nessun'altra operazione negoziale è stata conclusa con la società dalla stessa rappresentata.

Per quanto attiene, invece, al supposto conflitto di interessi nell'ambito della conduzione del programma « Ping Pong » da parte della conduttrice ed all'asserita parzialità della stessa nell'individuazione degli ospiti da invitare in puntata, si precisa che gli ospiti vengono selezionati in coerenza con la tematica approfondita in trasmissione e nel rispetto del generale principio di pluralismo. A tal proposito si rileva la partecipazione al programma, tra gli altri, di Giorgio Cremaschi (potere al popolo), Paola Micheli (PD), Antonio Misiani (PD), Marco Furfaro (PD), Pierfrancesco Maiorino (PD), Marco Minniti (ex ministro PD), Matteo Renzi (IV), Carlo Calenda (Azione), Pina Picierno (PD) in rappresentanza delle opposizioni. Per quanto attiene, infine, la partecipazione di Ignazio La Russa e Gilberto Pichetto Fratin, non vi è dubbio che entrambi ricoprono cariche istituzionali e non politiche, rispettivamente il primo come Presidente del Senato e il secondo come Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, motivo per cui l'invito alla partecipazione del programma è stato fatto in virtù del ruolo che rivestono.

Si precisa, da ultimo, che la dott.sa Chirico, a seguito della sottoscrizione del contratto di collaborazione, è tenuta al rispetto della normativa aziendale, tra cui il codice Etico, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il modello di organizzazione e gestione 231 e quindi anche all'osservanza delle prescrizioni generali in materia di conflitti di interessi.

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 ottobre avrà luogo l'elezione suppletiva del Senatore del Collegio Uninomiale di Monza e Brianza, n. 6 della regione Lombardia;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica stabilisce che le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche sono tenute a trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti;

il successivo articolo 4, in particolare, al primo comma stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione

politica radio-televisiva si svolga in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione;

quanto ai messaggi autogestiti, il quarto comma specifica, inoltre, che, dalla data di presentazione delle candidature, la trasmissione degli stessi è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi;

da fonti di stampa si apprende che il candidato Marco Cappato, avendo richiesto di poter usufruire dei consueti messaggi autogestiti, avrebbe appreso che i fondi pubblici a disposizione sarebbero del tutto esauriti per l'anno in corso;

la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento 4 febbraio 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, in occasione delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegio uninominali 07 della Regione Campania e 02 della Regione Umbria, nonché per l'elezione suppletiva della Camera nel collegio uninominale 01 della circoscrizione Lazio 1, ha disposto nei confronti della Rai che le disposizioni di legge citate nei precedenti paragrafi sono da intendersi riferite anche alle elezioni suppletive;

nel medesimo provvedimento la Commissione ha chiarito che nelle trasmissioni di comunicazione politica debba essere garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione con tempi ripartiti con criterio paritario tra tutti i concorrenti, che nelle Regioni interessate, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI debba assicurare l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto, che la RAI trasmetta, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive, nonché, nell'ultima settimana precedente il voto, confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento –:

per quanto di sua competenza, come ritenga che il servizio pubblico stia adempiendo agli obblighi di legge in materia di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale, in vista dell'imminente elezione citata in premessa, e come intenda garantire che gli elettori godano di un'adeguata conoscenza delle scadenze elettorali, delle candidature e dei relativi programmi.

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La Rai, in vista delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia, in programma domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023, ha assicurato la tutela del pluralismo nel rispetto della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e in coerenza con la prassi pregressa. Infatti, la comunicazione politica è stata garantita attraverso la seguente programmazione andata in onda su Rai 3 Regione Lombardia e su Radio 1 (distacco Regione Lombardia):

lunedì 16 ottobre attraverso il confronto tra gli otto candidati in corsa per le elezioni suppletive;

martedì 17 ottobre e mercoledì 18 ottobre con i messaggi autogestiti.

Infine, nel corso delle varie edizioni della TGR Lombardia è stata data ampia informazione sulle candidature, sui relativi programmi elettorali e sulle modalità di voto.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

Interviene, in videoconferenza, il ministro dell'interno Piantedosi e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Informativa del Ministro dell'interno sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il ministro PIANTEDOSI per il suo intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,47, riprende alle ore 13,57.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione della dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 ottobre 2023.

Il presidente DELRIO introduce l'audizione.

Interviene la dottoressa GARLATTI.

Intervengono per porre quesiti il senatore MENIA (*FdI*), la deputata SCARPA (*PD-IDP*), la deputata GADDA (*A-IV-RE*) e il deputato CAROPPO (*FI-PPE*).

Replica la dottoressa GARLATTI.

Interviene il presidente DELRIO che effettua alcune considerazioni e ringrazia l'audita.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario PARENTE.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*AZ-IV-RE*) e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e il deputato Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERINI

La seduta inizia alle ore 17,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*AZ-IV-RE*), e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,05.

Plenaria (3^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERINI

La seduta inizia alle ore 18,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 18.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 24 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino

(Seguito e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, che ringrazia per la disponibilità dimostrata.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i senatori Sergio RASTRELLI (*FDI*), Sandro SISLER (*FDI*), Raoul RUSSO (*FDI*), e i deputati Chiara TENERINI (*FI-PPE*), Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Saverio CONGEDO (*FDI*), Andrea ORLANDO (*PD-IDP*), Federico CAFIERO

DE RAHO (*M5S*), Riccardo DE CORATO (*FDI*) e Stefania ASCARI (*M5S*).

Fabio TRIZZINO, *legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino*, e Lucia BORSELLINO rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

